



COMUNE DI CARRE'

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero 27 del 10-04-19

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **dieci** del mese di **aprile** alle ore **18:30** , nella Sala delle Adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MATTEI DAVIDE	P	FEDELI PAOLO	Ag
MACULAN VALENTINA	P	MARTINI RENATO	P
LOBBA PAOLO	A	MARINI GIANCARLO	A
TAGLIAPIETRA STEFANIA	P	FONTANA MASSIMO	P
MARINI ROBERTO	P	NICOLI ROBERTO	A
FILIPPI MATTEO	A	CORNA SIRO	P
LORENZI MATTEO ANTONIO	Ag		

E' presente alla seduta di Consiglio Comunale l'assessore Esterno CRISTIAN LIEVORE

Assume la presidenza il Signor MATTEI DAVIDE in qualità di PRESIDENTE

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE ALFIDI DOTT. LUIGI

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri del Consiglio a prendere in esame il seguente:

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLE SOCIETÀ IMPIANTI BERICO TESINA SRL E SOCIETÀ IMPIANTI BERICO TESINA ACQUA SRL NELLA SOCIETÀ VIACQUA SPA REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2501 TER C.C.-

Soggetta a controllo	N
Immediatamente eseguibile	S

Relaziona il sindaco illustrando brevemente la proposta di deliberazione.

Dopodiché il Sindaco dichiara aperto il dibattito che riporta i seguenti interventi:

Martini: osserva che la quota del Comune di Carrè diminuisce e che, quindi, vi saranno meno benefici per il futuro.

Sindaco: afferma che sono stati presi cospicui finanziamenti nell'ultimo periodo.

Accertato che più nessuno dei presenti vuole prendere la parola, il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE: l'operazione che il Comune di Carrè intende portare avanti è rappresentata dalla fusione per incorporazione delle società Impianti Berico Tesina Srl e Impianti Berico Tesina Acqua Srl in Viacqua Spa, società di cui il Comune è socio;

DATO ATTO CHE la predetta operazione si pone all'interno del percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie intrapreso dal nostro legislatore già da qualche tempo.

PRESO ATTO CHE la Società Viacqua SpA – società incorporante:

- ✓ è stata costituita in data 14 dicembre 2004;
- ✓ allo stato, presenta un capitale sociale sottoscritto pari ad Euro 11.241.400,00 suddiviso in n. 224.828 azioni, con valore unitario pari a Euro 50,00, possedute da Enti Pubblici Locali territoriali (Comuni della Provincia di Vicenza);
- ✓ ha come oggetto sociale *“la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, attività ad essi complementari ed opere e lavori connessi ai sensi di legge. In particolare la società ha per oggetto “1. la gestione del servizio idrico integrato così come definito dalle normative vigenti; 2. la programmazione, la progettazione e la gestione, in concessione o in affidamento diretto, tramite la stipula di apposite convenzioni, dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, di servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue e/o meteoriche; [...]”.*
- ✓ può essere così sinteticamente rappresentata:

VIACQUA SPA		Nominale	Percentuale	N. azioni
1	Vicenza	3.401.100,00	30,26%	68.022,00
2	Schio	844.600,00	7,51%	16.892,00
3	Valdagno	603.850,00	5,37%	12.077,00
4	Thiene	468.650,00	4,17%	9.373,00
5	Malo	280.300,00	2,49%	5.606,00
6	Dueville	276.000,00	2,46%	5.520,00
7	Cornedo Vicentino	242.650,00	2,16%	4.853,00
8	Altavilla Vicentina	213.050,00	1,90%	4.261,00

9	Marano Vicentino	202.250,00	1,80%	4.045,00
10	Isola Vicentina	180.600,00	1,61%	3.612,00
11	Breganze	178.550,00	1,59%	3.571,00
12	Trissino	177.750,00	1,58%	3.555,00
13	Piovene Rocchette	175.450,00	1,56%	3.509,00
14	Caldogno	174.050,00	1,55%	3.481,00
15	Creazzo	165.900,00	1,48%	3.318,00
16	Recoaro Terme	164.200,00	1,46%	3.284,00
17	Sandrigio	163.350,00	1,45%	3.267,00
18	Arcugnano	152.350,00	1,36%	3.047,00
19	Noventa Vicentina	143.450,00	1,28%	2.869,00
20	Zugliano	139.200,00	1,24%	2.784,00
21	Zanè	138.050,00	1,23%	2.761,00
22	Torrebelvicino	125.150,00	1,11%	2.503,00
23	Castelgomberto	125.150,00	1,11%	2.503,00
24	Costabissara	123.900,00	1,10%	2.478,00
25	Villaverla	123.000,00	1,09%	2.460,00
26	Santorso	120.350,00	1,07%	2.407,00
27	Sarcedo	115.250,00	1,03%	2.305,00
28	Barbarano Mossano	105.400,00	0,94%	2.108,00
29	Sovizzo	98.650,00	0,88%	1.973,00
30	Longare	94.700,00	0,84%	1.894,00
31	Montecchio Precalcino	91.150,00	0,81%	1.823,00
32	Fara Vicentino	86.650,00	0,77%	1.733,00
33	Lugo di Vicenza	82.450,00	0,73%	1.649,00
34	Valli del Pasubio	80.100,00	0,71%	1.602,00
35	San Vito di Leguzzano	78.050,00	0,69%	1.561,00
36	Camisano Vicentino	76.150,00	0,68%	1.523,00
37	Cogollo del Cengio	76.050,00	0,68%	1.521,00
38	Arsiero	75.700,00	0,67%	1.514,00
39	Carrè	74.850,00	0,67%	1.497,00
40	Monticello Conte Otto	70.950,00	0,63%	1.419,00
41	Torri di Quartesolo	68.700,00	0,61%	1.374,00
42	Brogliano	67.550,00	0,60%	1.351,00

43	Monte di Malo	62.500,00	0,56%	1.250,00
44	Grumolo delle Abbadesse	62.500,00	0,56%	1.250,00
45	Caltrano	58.100,00	0,52%	1.162,00
46	Chiuppano	57.900,00	0,52%	1.158,00
47	Nanto	53.750,00	0,48%	1.075,00
48	Velo d'Astico	52.400,00	0,47%	1.048,00
49	Sossano	51.150,00	0,46%	1.023,00
50	Bressanvido	47.950,00	0,43%	959,00
51	Castegnero	42.350,00	0,38%	847,00
52	Monteviale	34.500,00	0,31%	690,00
53	Villaga	34.200,00	0,30%	684,00
54	Valdastico	33.150,00	0,29%	663,00
55	Albettone	29.450,00	0,26%	589,00
56	Calvene	28.850,00	0,26%	577,00
57	Salcedo	22.950,00	0,20%	459,00
58	Quinto Vicentino	22.500,00	0,20%	450,00
59	Pedemonte	18.150,00	0,16%	363,00
60	Posina	16.100,00	0,14%	322,00
61	Gambugliano	15.950,00	0,14%	319,00
62	Bolzano Vicentino	15.650,00	0,14%	313,00
63	Tonezza del Cimone	13.850,00	0,12%	277,00
64	Montegaldella	8.150,00	0,07%	163,00
65	Lastebasse	5.350,00	0,05%	107,00
66	Grisignano di Zocco	4.600,00	0,04%	92,00
67	Montegalda	3.450,00	0,03%	69,00
68	Laghi	700,00	0,01%	14,00
CAPITALE SOCIALE		11.241.400	100%	224.828

PRESO ATTO CHE la Società Impianti Berico Tesina Srl – società incorporata:

- ✓ è una Società a responsabilità limitata costituita con atto del 24 novembre 1993;
- ✓ chiude il proprio esercizio sociale al 31 dicembre di ogni anno;
- ✓ allo stato, presenta un capitale sociale sottoscritto ed interamente versato pari ad Euro 367.070,00 suddiviso in n. 6 quote possedute da Enti Pubblici Locali territoriali (Comuni della Provincia di Vicenza).
- ✓ ha come oggetto sociale *“1. la costruzione, gestione e manutenzione di impianti fognari, di depurazione e di rigenerazione dell’acqua; 2. l’esercizio di servizi di captazione, adduzione,*

distribuzione, erogazione di acqua, fognatura, depurazione e rigenerazione delle acque reflue; 3. l'effettuazione e/o la promozione di studi di fattibilità degli impianti fognari, di depurazione e dei servizi attinenti il ciclo idrico integrato, nonché l'organizzazione di iniziative per il miglioramento in termini di economicità, efficienza ed efficacia degli stessi; 4. la raccolta e l'elaborazione dei dati concernenti gli stessi impianti e servizi. [...]”.

- ✓ può essere così sinteticamente rappresentata:

SIBET SRL		Nominale	Percentuale
1	Torri di Quartesolo	108.616,01	29,59%
2	Camisano Vicentino	83.802,08	22,83%
3	Grisignano di Zocco	42.029,52	11,45%
4	Grumolo delle Abbadesse	32.742,64	8,92%
5	Bolzano Vicentino	53.959,29	14,70%
6	Quinto Vicentino	45.920,46	12,51%
CAPITALE SOCIALE		367.070	100%

PRESO ATTO CHE la Società Impianti Berico Tesina Acqua Srl – società incorporata:

- ✓ è una Società a responsabilità limitata costituita con atto del 15 luglio 2011;
- ✓ chiude il proprio esercizio sociale al 31 dicembre di ogni anno;
- ✓ allo stato, presenta un capitale sociale sottoscritto ed interamente versato pari ad Euro 10.000,00 suddiviso in n. 6 quote possedute da Enti Pubblici Locali territoriali (Comuni della Provincia di Vicenza). La società ha per oggetto sociale “1. la costruzione, gestione e manutenzione di acquedotti e di reti ed impianti di captazione, adduzione, distribuzione ed erogazione di acqua; 2. l'esercizio di servizi di captazione, adduzione, distribuzione, erogazione di acqua; 3. l'effettuazione e/o la promozione di studi di fattibilità degli impianti di captazione, adduzione, distribuzione, erogazione di acqua nonché l'organizzazione di iniziative per il miglioramento in termini di economicità, efficienza ed efficacia degli stessi; 4. la raccolta e l'elaborazione dei dati concernenti gli stessi impianti e servizi; [...]”
- ✓ può essere così sinteticamente rappresentata:

SIBET ACQUA SRL		Nominale	Percentuale
1	Torri di Quartesolo	2.920,45	29,20%
2	Camisano Vicentino	2.920,45	29,20%
3	Montegalda	1.302,72	13,03%
4	Grisignano di Zocco	1.302,72	13,03%
5	Grumolo delle Abbadesse	1.057,13	10,57%
6	Montegaldella	496,53	4,97%
CAPITALE SOCIALE		10.000,00	100%

CONSIDERATO CHE l'operazione di fusione sarebbe così strutturata:

- ✓ trattasi di una fusione per incorporazione delle società Società Impianti Berico Tesina Srl e Società Impianti Berico Tesina Acqua Srl nella società Viacqua SpA;
- ✓ sarebbe una fusione coerente con il disposto del Codice Civile in materia.
- ✓ prenderebbe atto di quanto già deliberato dagli Organi Amministrativi di tutte le società coinvolte in detto processo di aggregazione, avendo gli stessi già approvato il Progetto di Fusione ex art. 2501 ter c.c. e gli allegati di Legge – che qui si richiamano quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; sono state inoltre allegate le situazioni patrimoniali ex art. 2501 quater c.c. aggiornate al 30 settembre 2018.
- ✓ prenderebbe atto di quanto deciso nella relazione degli esperti sul concambio ex art. 2501 sexies c.c. (soggetto terzo ed indipendente) - che qui si richiama quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- ✓ Sulla base del metodo adottato dagli organi amministrativi delle società coinvolte nell'operazione di fusione per la determinazione del valore corrente delle suddette società e del conseguente rapporto di cambio, la società risultante dalla fusione beneficerà del capitale economico apportato dalle incorporande e determinato, per entrambe, quale saldo algebrico positivo tra attività e passività correnti. Viacqua Spa post fusione beneficerà altresì dell'apporto connesso alla positiva variazione, complessivamente incrementativa, dell'algoritmo tariffario riferibile nello specifico all'apporto patrimoniale di Sibet Acqua Srl.

DATO ATTO CHE la decisione ultima riferibile all'esplicitato processo di fusione spetterà alle assemblee dei soci delle società interessate dallo stesso che verranno celebrate avanti il Notaio che verrà individuato dalle medesime società. In conseguenza delle determinazioni di dette assemblee e decorsi i termini di Legge verrà formalizzato l'atto di fusione.

APPURATO in merito al rapporto di concambio

- ✓ che le società coinvolte nell'operazione di fusione di cui trattasi risultano interamente partecipate da Enti Pubblici locali.
- ✓ le due incorporande rientrano nella categoria delle cosiddette “società pubbliche patrimoniali” in quanto proprietarie di impianti di depurazione e di fognatura nonché di condotte idriche. Tali infrastrutture fanno parte dei cd. beni demaniali/non disponibili e, per vincolo di Legge, sono messe a disposizione al gestore unico del servizio idrico integrato, ovvero all'incorporante Viacqua Spa.
- ✓ risulta pertanto evidente come le società, pur presentando acclamate comuni peculiarità, si differenzino in maniera sostanziale secondo profili patrimoniali, economici e finanziari. Tali difformità strutturali hanno determinato una serie di empiriche difficoltà nella stima dei valori correnti delle stesse e, conseguentemente, nella determinazione del rapporto di cambio. Gli organi amministrativi delle società coinvolte nel processo di fusione di cui qui trattasi hanno ampiamente condiviso le migliori modalità prodromiche alla definizione di un rapporto di concambio equo, scientifico ed oggettivo nonché, ovviamente, omogeneo nella comparazione dei valori aziendali in analisi. Le iniziali riflessioni hanno subito convinto i redattori del progetto di fusione dell'assoluta improprietà, nel contesto delle peculiarità che caratterizzano, soggettivamente ed oggettivamente, sia la società incorporante sia le società incorporate, degli ordinari criteri di valutazione aziendale generalmente accettati da dottrina e consolidata giurisprudenza.
- ✓ il metodo squisitamente patrimoniale, alla luce (i) della ben nota segregazione/destinazione e (ii) dell'obbligatoria “messa a disposizione” dei cespiti produttivi a beneficio del gestore unico del SII nel proprio ambito di competenza, pare non dimostrare alcuna affinità valutativa nel peculiare contesto societario qui in esame. D'altro canto pare ormai consolidata la convinzione che le infrastrutture produttive e i cespiti strumentali dedicati all'erogazione di un servizio pubblico

essenziale, fattualmente, non “appartengono” ai gestori del servizio bensì al servizio medesimo plasmando così l’empirica connotazione oggettiva dell’infrastruttura dedicata/segregata/destinata. Il metodo reddituale, anche inducendolo ad evolvere nella sua componente prettamente finanziaria stante l’indotta generazione di flussi, pare non valorizzare adeguatamente – e correttamente – gli *assets* delle società incorporande. Parimenti, l’eventuale comparazione con la redditività dell’incorporante la quale, seppur nel contesto di tariffe amministrate, realizza, a tutti gli effetti e a differenza delle società incorporande, un’attività d’impresa, sarebbe poco coerente in punto omogeneità valutativa. Il metodo finanziario, quale derivazione indotta del criterio reddituale *tout court*, conserva, per la proprietà transitiva, le medesime criticità valutative già rappresentate al paragrafo precedente. Detto metodo finanziario però, in una qualche misura, può essere adattato al fine di renderlo coerente con il peculiare contesto della fusione di cui qui trattasi che, rammentiamo, riguarda tre società a partecipazione interamente pubblica delle quali due s’identificano come “società patrimoniali” ex art. 113 T.U.EE.LL. – e quindi non prettamente operative – mentre l’incorporante, peraltro beneficiaria di un affidamento diretto in *house providing*, esercita un’attività d’impresa quale gestore unico del SII nel proprio territorio di riferimento.

- ✓ Gli organi amministrativi societari hanno quindi definito che i flussi finanziari sensibili da valutare – e, successivamente, da comparare - fossero esclusivamente quelli di derivazione tariffaria, diretta ed indiretta. Pertanto, definito l’algoritmo tariffario, ante fusione, a beneficio di Viacqua SpA, il medesimo è stato aggiornato contemplando le nuove articolazioni tariffarie – Opex, Capex, Foni e Valore Residuo Regolatorio, opportunamente attualizzate – così da identificare il reale contributo finanziario, nel periodo di affidamento diretto fino all’anno 2026, delle infrastrutture idriche delle incorporande a beneficio dell’incorporata riferibile sia all’algoritmo tariffario gestorio sia all’ipotetico valore di subentro. Dalla comparazione di tali differenti articolazioni tariffarie è emerso il primo addendo del valore di concambio adottato. Va subito precisato che per quanto concerne l’incorporanda Sibet Srl, avendo la medesima beneficiato di specifici contributi pubblici per la realizzazione dell’intera infrastruttura idrica in proprietà, i cespiti produttivi della medesima non risultano “sensibili” ai fini dell’algoritmo tariffario vigente. A parere degli organi amministrativi delle società detto criterio risulta semplice, oggettivo, di facile comprensione, coerente con le realtà aziendali coinvolte, nelle loro specifiche peculiarità, e omogeneo rispetto ai differenti patrimoni in valutazione. Esso, come rappresentato, considera, peraltro, i cespiti produttivi acquisiti con contributi statali e regionali sterilizzandone gli effetti [coerentemente con le norme di settore]. Detto criterio valutativo comporta ovviamente l’attualizzazione di detti flussi così da renderli comparabili anche secondo profili meramente temporali. Con lo scopo di applicare un criterio omogeneo nella sua totalità, nella definizione dei pesi ponderali del rapporto di concambio si sono altresì considerate (i) le PFN [posizioni finanziarie nette] ove esistenti, (ii) le consistenze consolidate di CCN [capitale circolante netto] e (iii) la liquidità secca presenti nella situazione patrimoniale al 30 settembre 2018 delle società incorporande. La comparazione dei flussi finanziari, come sopra definiti, ha richiesto una specifica attualizzazione, così da omogenizzare anche il confronto temporale dei valori in gioco. Gli organi amministrativi si sono quindi concentrati sull’individuazione di un tasso che fosse anch’esso rispondente alle esigenze peculiari del contesto di cui qui trattasi. Una prima analisi è stata effettuata considerando una mera attualizzazione finanziaria legata esclusivamente all’attuale tasso d’inflazione pur ipotizzando talune variazioni del medesimo, nel periodo in analisi e fino al 2026, sulla base della pianificazione socio-economica programmata del sistema Italia. Ma, se è pur vero che, razionalmente, non esiste un ordinario rischio imprenditoriale tale da incrementare il tasso di attualizzazione/capitalizzazione così da adeguarlo al rapporto rischio/rendimento atteso, va esplicitato che l’attuale algoritmo tariffario potrebbe subire nuove e diverse future regolamentazioni – anche normative - tali da poter compromettere la definizione del presente concambio. Parimenti, la medesima perplessità può essere rappresentata in punto valore residuo regolatorio in quanto, come ben sappiamo, il sistema normativo sui servizi pubblici locali mai ha brillato per stabilità e coerenza. In sintesi, a parere

degli organi amministrativi, un rischio di potenziale instabilità normativa esiste e, pertanto, va contemplato nella definizione del rapporto di concambio concernente detta fusione. L'ipotesi razionale definita evidenzia un tasso complessivo finito pari al 4%. Quest'ultimo troverebbe conferma anche da un calcolo indiretto ordinario, sommando (i) l'attuale tasso di rendimento reale di investimenti a rischio zero – al netto della componente inflattiva – alla (ii) quantificazione del rischio indotto da possibili mutamenti della piattaforma normativa di riferimento concernente sia l'algoritmo tariffario sia il valore residuo regolatorio di subentro. Alla luce delle considerazioni sopra descritte, (i) la società incorporante Viacqua Spa deterrà una quota del capitale sociale del 97,09%, (ii) una quota pari allo 0,09% di detto capitale sociale verrà assegnato alla compagine sociale dell'incorporanda Società Impianti Berico Tesina Srl mentre (iii) l'incorporanda Società Impianti Berico Tesina Acqua Srl deterrà una quota pari al 2,82% del medesimo. Pertanto l'operazione di fusione comporterà un aumento del capitale sociale della società incorporante pari ad Euro 337.150 (n. 6.743 azioni con valore nominale unitario pari ad Euro 50,00). E' previsto un conguaglio in denaro pari a complessivi Euro 221.

CONSIDERATO

- il rapporto sopra meglio definito e a servizio dell'operazione, la società incorporante emetterà n. 6.743 azioni da riservare ai soci delle due società incorporande;
- irrilevanti conguagli in denaro, la compagine sociale della società risultante dall'operazione di fusione risulterà così composta:

VIACQUA Spa post fusione		Nominale	Percentuale	N. azioni	Conguaglio
1	Vicenza	3.401.100	29,37%	68.022	
2	Schio	844.600	7,29%	16.892	
3	Valdagno	603.850	5,22%	12.077	
4	Thiene	468.650	4,05%	9.373	
5	Malo	280.300	2,42%	5.606	
6	Dueville	276.000	2,38%	5.520	
7	Cornedo Vicentino	242.650	2,10%	4.853	
8	Altavilla Vicentina	213.050	1,84%	4.261	
9	Marano Vicentino	202.250	1,75%	4.045	
10	Isola Vicentina	180.600	1,56%	3.612	
11	Breganze	178.550	1,54%	3.571	
12	Trissino	177.750	1,54%	3.555	
13	Piovene Rocchette	175.450	1,52%	3.509	
14	Caldogno	174.050	1,50%	3.481	
15	Camisano Vicentino	173.900	1,50%	3.478	30,41
16	Torri di Quartesolo	167.150	1,44%	3.343	25,98
17	Creazzo	165.900	1,43%	3.318	

18	Recoaro Terme	164.200	1,42%	3.284	
19	Sandrigio	163.350	1,41%	3.267	
20	Arcugnano	152.350	1,32%	3.047	
21	Noventa Vicentina	143.450	1,24%	2.869	
22	Zugliano	139.200	1,20%	2.784	
23	Zanè	138.050	1,19%	2.761	
24	Torrebelvicino	125.150	1,08%	2.503	
25	Castelgomberto	125.150	1,08%	2.503	
26	Costabissara	123.900	1,07%	2.478	
27	Villaverla	123.000	1,06%	2.460	
28	Santorso	120.350	1,04%	2.407	
29	Sarcedo	115.250	1,00%	2.305	
30	Barbarano Mossano	105.400	0,91%	2.108	
31	Sovizzo	98.650	0,85%	1.973	
32	Grumolo delle Abbadesse	98.000	0,85%	1.960	58,50
33	Longare	94.700	0,82%	1.894	
34	Montecchio Precalcino	91.150	0,79%	1.823	
35	Fara Vicentino	86.650	0,75%	1.733	
36	Lugo di Vicenza	82.450	0,71%	1.649	
37	Valli del Pasubio	80.100	0,69%	1.602	
38	San Vito di Leguzzano	78.050	0,67%	1.561	
39	Cogollo del Cengio	76.050	0,66%	1.521	
40	Arsiero	75.700	0,65%	1.514	
41	Carrè	74.850	0,65%	1.497	
42	Monticello Conte Otto	70.950	0,61%	1.419	
43	Brogliano	67.550	0,58%	1.351	
44	Monte di Malo	62.500	0,54%	1.250	
45	Caltrano	58.100	0,50%	1.162	
46	Chiuppano	57.900	0,50%	1.158	
47	Nanto	53.750	0,46%	1.075	
48	Velo d'Astico	52.400	0,45%	1.048	

49	Sossano	51.150	0,44%	1.023	
50	Grisignano di Zocco	48.350	0,42%	967	12,74
51	Bressanvido	47.950	0,41%	959	
52	Montegalda	46.000	0,40%	920	5,89
53	Castegnero	42.350	0,37%	847	
54	Monteviale	34.500	0,30%	690	
55	Villaga	34.200	0,30%	684	
56	Valdastico	33.150	0,29%	663	
57	Albettone	29.450	0,25%	589	
58	Calvene	28.850	0,25%	577	
59	Montegaldella	24.400	0,21%	488	22,51
60	Quinto Vicentino	23.850	0,21%	477	46,40
61	Salcedo	22.950	0,20%	459	
62	Pedemonte	18.150	0,16%	363	
63	Bolzano Vicentino	17.200	0,15%	344	18,19
64	Posina	16.100	0,14%	322	
65	Gambugliano	15.950	0,14%	319	
66	Tonezza del Cimone	13.850	0,12%	277	
67	Lastebasse	5.350	0,05%	107	
68	Laghi	700	0,01%	14	
	CAPITALE SOCIALE	11.578.550	100%	231.571	220,61

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il D.Lgs n. 175/2016, in particolare gli artt. 5 e 7.;

VISTO lo Statuto comunale;

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, secondo comma, lett. e), del d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere del revisore del Conto, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, **allegato A)** alla presente;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dai rispettivi Responsabili di Area, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del

vigente Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni, attestante la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

CON VOTAZIONE espressa nelle forme di legge, il cui esito viene di seguito riportato:

consiglieri presenti: n. 8

votanti n. 8

favorevoli n. 8

astenuti n. //

contrari n. //

DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO E APPROVARE** il Progetto di fusione per incorporazione delle Società Impianti Berico Tesina Srl e Società Impianti Berico Tesina Acqua Srl nella società Viacqua SpA redatto ai sensi dell'articolo 2501 ter c.c., (allegato sub. "B");
2. **DI PRENDERE ATTO** che l'operazione conterà nella fusione per incorporazione delle società Società Impianti Berico Tesina Srl e Società Impianti Berico Tesina Acqua Srl nella società Viacqua SpA ex artt. 2501 e segg. c.c. così come rappresentato dal Progetto di Fusione e dai suoi allegati di Legge – che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco *pro-tempore* o chi per esso ad intervenire in tutte le sedi che verranno indicate dall'Organo Amministrativo delle società Società Impianti Berico Tesina Srl, Società Impianti Berico Tesina Acqua Srl al fine di dare efficacia giuridica al percorso di fusione delineato dal citato Progetto e sintetizzato nella presente deliberazione;
4. **DI DELEGARE E AUTORIZZARE** il Sindaco, o suo delegato, ad esprimere voto favorevole alla fusione nell'Assemblea straordinaria dei soci di Viacqua S.p.A. all'uopo convocanda e nelle eventuali successive convocazioni, e ad effettuare ogni ulteriore incombenza necessaria per l'esecuzione del deliberato, inclusa la sottoscrizione degli atti necessari e correlati;
5. **DI AUTORIZZARE** sin d'ora il Sindaco o suo delegato ad apportare in sede di Assemblea straordinaria eventuali modificazioni al progetto di fusione che non incidano sui diritti dei soci o dei terzi ed eventuali modifiche e integrazioni non sostanziali agli atti approvati con la medesima deliberazione;
6. **DI DARE ATTO** che l'art. 7 comma 3 del D.Lgs 175/2016 prevede che *“L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata”*;
7. **DI DARE ATTO** che la presente proposta di deliberazione, è stata pubblicata sull'albo pretorio e sull'home page del sito istituzionale per 10 giorni ed è stato messo a disposizione dei cittadini un modulo per consentire la presentazione di eventuali osservazioni così come previsto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 175/2016;

8. **DI PUBBLICARE** il presente atto deliberativo sul sito istituzionale del Comune, così come previsto dall'art.7, comma 4, del D.Lgs.175/16;
9. **DI TRASMETTERE** il presente atto deliberativo e la documentazione allegata alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo del Veneto nonché all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 175/16;
10. **DI AUTORIZZARE** il rappresentante del Comune di Carrè, in assemblea di Viacqua SpA ad esprimere parere favorevole all'operazione di fusione e alla sottoscrizione di tutti i documenti e/o atti strettamente connessi e consequenziali, con eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al fine di dare materiale esecuzione a quanto indicato nella presente deliberazione e nei documenti allegati;
11. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con la seguente separata votazione, resa per alzata di mano, a seguito di proclamazione fatta dal Presidente dell'assemblea:

PRESENTI: N. 8 VOTANTI: N. 8 ASTENUTI: N. //

FAVOREVOLI: N. 8 CONTRARI: N. //

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLE SOCIETÀ IMPIANTI BERICO TESINA SRL E SOCIETÀ IMPIANTI BERICO TESINA ACQUA SRL NELLA SOCIETÀ VIACQUA SPA REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO

Ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 nelle seguenti risultanze:

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, perché la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziario o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOLDI MONICA

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to MATTEI DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

Il Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il 19-04-19 ed ivi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 19-04-19, al 04-05-19, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

ATTESTA

- ☒ Non è soggetta a controllo preventivo di legittimità in seguito all'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione, operato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (circolare presidente giunta regionale del Veneto n. 22 del 9 novembre 2001);
- ☐ E' stata trasmessa con lettera n. _____, in data _____ al difensore civico comunale per iniziativa di almeno un quinto dei consiglieri assegnati, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

ATTESTA

- ☒ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10-04-19:
- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);
- ☐ decorsi 15 giorni dalla richiesta al difensore civico comunale, senza che lo stesso organo abbia riscontrato alcun vizio.

Dalla Residenza Comunale, li 19-04-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Carrè li 19-04-19

*Il funzionario incaricato
Ricatti Gisella*

RELAZIONE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
ex art. 2501 – quinquies codice civile
AL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI

SOCIETA' IMPIANTI BERICO TESINA SRL

società a responsabilità limitata con sede legale in Piazza Umberto I n. 1 Camisano Vicentino (VI)
Codice Fiscale e Partita Iva 01700510249 - REA VI 277152

E

SOCIETA' IMPIANTI BERICO TESINA ACQUA SRL

società a responsabilità limitata con sede legale in Via Roma n. 174 Torri di Quartesolo (VI)
Codice Fiscale e Partita Iva 03709960243 - REA VI 347398

IN

VIACQUA SPA

società per azioni con sede legale in Viale dell'Industria n. 23 Vicenza (VI)
Codice Fiscale e Partita Iva 03196760247 - REA VI 306449

Signori Soci,

sottoponiamo alla Vostra attenzione la presente relazione che illustra e giustifica, sotto un profilo economico-giuridico, il Progetto di Fusione per incorporazione di **Società Impianti Berico Tesina Srl** (*Sibet Srl*) e **Società Impianti Berico Tesina Acqua Srl** (*Sibet Acqua Srl*) - di seguito anche *società incorporate* e/o *società incorporande* - in **Viacqua Spa** (di seguito anche *società incorporante*).

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

L'operazione di cui trattasi prevede l'incorporazione delle società Sibet Srl e Società Impianti Berico Tesina Acqua Srl in Viacqua Spa.

a. La società incorporante

Viacqua Spa, società per azioni con sede legale in Viale dell'Industria 23 Vicenza (VI), codice fiscale, partita iva e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Vicenza 03196760247 - REA VI 306449.

La società alla data del presente progetto presenta un capitale sociale sottoscritto pari ad Euro 11.241.400,00 suddiviso in n. 224.828 azioni, con valore unitario pari a Euro 50,00, possedute da n. 68 Enti Pubblici Locali territoriali (Comuni della Provincia di Vicenza). La società non possiede né azioni proprie né detiene quote di capitale delle due società incorporande.

Viacqua Spa ha per oggetto sociale la gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica ed attività ad essi complementari. Lo statuto sociale prevede quale oggetto sociale prevalente *"1. la gestione del servizio idrico integrato così come definito dalle normative vigenti; 2. la programmazione, la progettazione e la gestione, in concessione o in affidamento diretto, tramite stipula di apposite convenzioni, dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, di servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue e/o meteoriche; [...]"*

b. Le società incorporande

Società Impianti Berico Tesina Srl, società a responsabilità limitata con sede legale in Piazza Umberto I n. 1 Camisano Vicentino (VI), Codice Fiscale e Partita Iva e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 01700510249 - REA VI 277152.

Alla data del presente progetto la società alla presenta un capitale sociale sottoscritto ed interamente versato pari ad Euro 367.070,00 suddiviso in n. 6 quote possedute da Enti Pubblici Locali territoriali (Comuni della Provincia di Vicenza).

La società ha per oggetto sociale *"1. la costruzione, gestione e manutenzione di impianti fognari, di depurazione e di rigenerazione dell'acqua; 2. l'esercizio di servizi di captazione, adduzione, distribuzione, erogazione di acqua, fognatura, depurazione e rigenerazione delle acque reflue; 3.*

l'effettuazione e/o la promozione di studi di fattibilità degli impianti fognari, di depurazione e dei servizi attinenti il ciclo idrico integrato, nonché l'organizzazione di iniziative per il miglioramento in termini di economicità, efficienza ed efficacia degli stessi; 4. la raccolta e l'elaborazione dei dati concernenti gli stessi impianti e servizi. [...]"

Società Impianti Berico Tesina Acqua Srl, società a responsabilità limitata con sede legale in Via Roma n. 174 Torri di Quartesolo (VI), Codice Fiscale e Partita Iva e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 03709960243 - REA VI 347398.

La società alla data del presente progetto presenta un capitale sociale sottoscritto ed interamente versato pari ad Euro 10.000,00 suddiviso in n. 6 quote possedute da Enti Pubblici Locali territoriali (Comuni della Provincia di Vicenza).

La società ha per oggetto sociale *"1. la costruzione, gestione e manutenzione di acquedotti e di reti ed impianti di captazione, adduzione, distribuzione ed erogazione di acqua; 2. l'esercizio di servizi di captazione, adduzione, distribuzione, erogazione di acqua; 3. l'effettuazione e/o la promozione di studi di fattibilità degli impianti di captazione, adduzione, distribuzione, erogazione di acqua nonché l'organizzazione di iniziative per il miglioramento in termini di economicità, efficienza ed efficacia degli stessi; 4. la raccolta e l'elaborazione dei dati concernenti gli stessi impianti e servizi; [...]"*

Si evince da quanto sopra descritto che le società coinvolte nell'operazione di fusione di cui trattasi risultano interamente partecipate da Enti Pubblici locali. In aggiunta, le due incorporande rientrano nella categoria delle cosiddette "società pubbliche patrimoniali" in quanto proprietarie di impianti di depurazione e di fognatura nonché di condotte idriche. Tali infrastrutture fanno parte dei cd. beni demaniali/non disponibili che, per vincolo di Legge, sono messe a disposizione al gestore unico del servizio idrico integrato, ovvero all'incorporante Viacqua Spa.

Risulta pertanto evidente come le società, pur presentando acclerate comuni peculiarità, si differenzino in maniera sostanziale secondo profili patrimoniali, economici e finanziari. Tali difformità strutturali hanno determinato una serie di empiriche difficoltà nella stima dei valori correnti delle stesse e, conseguentemente, nella determinazione del rapporto di cambio.

2. PROFILI GIURIDICI DELL'OPERAZIONE

Gli Organi Amministrativi delle società coinvolte hanno redatto la presente Relazione, finalizzata ad illustrare e giustificare sotto il profilo giuridico ed economico il Progetto di Fusione e, in particolare, il rapporto di concambio e i criteri di determinazione dello stesso. Le società si sono attivate per la nomina di un esperto comune ai sensi dell'art. 2501 – sexies, quarto comma, Codice Civile da parte del Tribunale di Vicenza.

Detta operazione di aggregazione verrà effettuata ai sensi degli art. 2501 e ss. Codice Civile e, alla data di efficacia della stessa, comporterà l'estinzione delle società incorporande ed il subentro a titolo universale dell'incorporante nelle loro attività e passività.

L'operazione comporterà l'emissione da parte di Viacqua Spa di n. 6.743 nuove azioni, determinando così un capitale sociale post fusione pari ad Euro 11.578.550 (n. 231.571 azioni totali dal valore unitario pari ad Euro 50,00). In dipendenza del perfezionamento dell'operazione, lo Statuto della società incorporante non subirà alcuna modifica, eccezion fatta per l'adeguamento del capitale sociale così come appena descritto.

3. MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE

La prospettata operazione di fusione si colloca all'interno di un percorso di razionalizzazione coerente con gli indirizzi della regolamentazione generale e di settore, che incentiva le aggregazioni tra soggetti con significativi aspetti di coerenza, diretta e indiretta. Anche recenti interventi normativi (i.e. D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.) proseguono concretamente sulla strada già precedentemente intrapresa, mantenendo la volontà di raggiungere obiettivi di qualità, efficacia ed economicità di sistema e prescrivendo altresì talune caratterizzazioni fondamentali, in punto società a partecipazione pubblica, in assenza delle quali le medesime non sarebbero legittimate a proseguire nella loro attività gestoria. E ciò anche incentivando la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni societarie detenute dagli enti pubblici attraverso processi di aggregazione tra soggetti societari con caratteristiche similari, come detto anche indirette, o comunque appartenenti al medesimo contesto pseudo-produttivo.

4. LE SITUAZIONI PATRIMONIALI DI RIFERIMENTO

Quali situazioni patrimoniali di riferimento per la Fusione, in conformità a quanto disposto dall'art. 2501 – quater Codice Civile, le società coinvolte nella presente operazione hanno utilizzato la situazioni patrimoniali aggiornate alla data del 30 settembre 2018.

5. LA DETERMINAZIONE DEL CONCAMBIO: I POSSIBILI METODI, LE DIFFICOLTÀ APPLICATIVE ED IL CRITERIO SCELTO PER LA SUA DETERMINAZIONE

Gli organi amministrativi delle società coinvolte nel processo di fusione di cui qui trattasi hanno ampiamente condiviso le migliori modalità prodromiche alla definizione di un rapporto di concambio equo, scientifico ed oggettivo nonché, ovviamente, omogeneo nella comparazione dei valori aziendali in analisi.

Le iniziali riflessioni hanno subito convinto i redattori della presente relazione dell'assoluta improprietà, nel contesto delle peculiarità che caratterizzano, soggettivamente ed oggettivamente, sia la società incorporante sia le società incorporate, degli ordinari criteri di valutazione aziendale generalmente accettati da dottrina e consolidata giurisprudenza.

Il metodo squisitamente **patrimoniale**, alla luce (i) della ben nota segregazione/destinazione e (ii) dell'obbligata "messa a disposizione" dei cespiti produttivi a beneficio del gestore unico del SII nel proprio ambito di competenza, pare non dimostrare alcuna affinità valutativa nel peculiare contesto societario qui in esame. D'altro canto pare ormai consolidata la convinzione che le infrastrutture produttive e i cespiti strumentali dedicati all'erogazione di un servizio pubblico essenziale, fattualmente, non "appartengono" ai gestori del servizio bensì al servizio medesimo plasmando così l'empirica connotazione oggettiva dell'infrastruttura dedicata/segregata/destinata.

Il metodo **reddituale**, anche inducendolo ad evolvere nella sua componente prettamente finanziaria stante l'indotta generazione di flussi, pare non valorizzare adeguatamente – e correttamente – gli assets delle società incorporande. Parimenti, l'eventuale comparazione con la redditività dell'incorporante la quale, seppur nel contesto di tariffe amministrate, realizza, a tutti gli effetti e a differenza delle società incorporande, un'attività d'impresa, sarebbe poco coerente in punto omogeneità valutativa.

Il metodo **finanziario**, quale derivazione indotta del criterio reddituale tout court, conserva, per la proprietà transitiva, le medesime criticità valutative già rappresentate al paragrafo precedente.

Detto metodo finanziario però, in una qualche misura, può essere adattato al fine di renderlo coerente con il peculiare contesto della fusione di cui qui trattasi che, rammentiamo, riguarda tre società a partecipazione interamente pubblica delle quali due s'identificano come "società patrimoniali" ex art. 113 T.U.EE.LL. – e quindi non prettamente operative – mentre l'incorporante, peraltro beneficiaria di un affidamento diretto in house providing, esercita un'attività d'impresa quale gestore unico del SII nel proprio territorio di riferimento.

Gli scriventi organi amministrativi hanno quindi determinato il rapporto di concambio comparando **gli attuali flussi tariffari in capo alla società incorporante con quelli realizzabili post operazione di fusione**. Detti flussi sono poi stati attualizzati ad un tasso di interesse che tenesse conto, come consuetudine, (i) della remunerazione prodotta da forme di investimento alternative risk-free, (ii) del saggio di inflazione atteso nonché (iii) dell'incertezza legata al sistema normativo in tema di servizi pubblici locali che mai ha brillato per stabilità e coerenza. A parere dei scriventi organi amministrativi

detto criterio risulta semplice, oggettivo, di facile comprensione, coerente con le realtà aziendali coinvolte, nelle loro specifiche peculiarità, e omogeneo rispetto ai differenti patrimoni in valutazione. Esso, come rappresentato, considera, peraltro, i cespiti produttivi acquisiti con contributi statali e regionali sterilizzandone gli effetti [coerentemente con le norme di settore].

a. Algoritmo tariffario

Gli organi amministrativi hanno definito che i flussi finanziari sensibili da valutare – e, successivamente, da comparare – fossero esclusivamente quelli di derivazione tariffaria, diretta ed indiretta. Pertanto, definito l'algoritmo tariffario, ante fusione, a beneficio di Viacqua SpA, il medesimo è stato aggiornato contemplando lo sviluppo delle nuove articolazioni tariffarie:

- Opex (operating expenditure): componente tariffaria a copertura dei costi di gestione del servizio idrico integrato;
- Capex (capital expenditure): componente tariffaria dedicata alla remunerazione degli investimenti realizzati (capitale immobilizzato);
- FoNI (fondo nuovi investimenti): componente tariffaria destinata a finanziare gli investimenti futuri del soggetto gestore;
- Valore Residuo Regolatorio: ristoro che, allo scadere dell'affidamento in essere (2026), l'eventuale gestore subentrante dovrà riconoscere alla società Viacqua Spa avendo a riferimento i beni strumentali destinati al servizio non ancora interamente ammortizzati.

Evidentemente dette componenti sono state poi, come detto, attualizzate, così da identificare il reale contributo finanziario, nel periodo di affidamento diretto fino all'anno 2026, delle infrastrutture idriche delle incorporande a beneficio dell'incorporata riferibile sia all'algoritmo tariffario gestorio sia all'ipotetico valore residuo regolatorio. Dalla comparazione di tali differenti articolazioni tariffarie è emerso il primo addendo del valore di concambio adottato.

b. Ulteriori componenti

Con lo scopo di applicare un criterio omogeneo nella sua totalità, nella definizione dei pesi ponderali del rapporto di concambio si sono altresì considerate (i) le PFN [posizioni finanziarie nette] ove esistenti, (ii) le consistenze consolidate di CCN [capitale circolante netto] e (iii) la liquidità secca presenti nella situazione patrimoniale al 30 settembre 2018 delle società incorporande.

Per quanto concerne l'incorporanda Sibet Srl, avendo la medesima beneficiato di specifici contributi pubblici per la realizzazione dell'intera infrastruttura idrica in proprietà, i cespiti produttivi della medesima non risultano "sensibili" ai fini dell'algoritmo tariffario vigente. Il capitale economico della società è rilevante ai fini della determinazione del rapporto di concambio è costituito quasi

esclusivamente dalle attività correnti (crediti e disponibilità liquide) al netto delle passività correnti, così come risultanti dalla situazione patrimoniale di riferimento.

Viceversa il valore economico della società Sibat Acqua Srl è composto sia dagli apporti connessi alla variazione dell'algoritmo tariffario sia dal saldo algebrico tra attività e passività correnti.

c. Tasso di attualizzazione

Come sopra anticipato, la comparazione dei flussi finanziari, come sopra definiti, necessita di una specifica attualizzazione, così da perfezionare anche il confronto temporalmente omogeneo dei valori in gioco. Gli organi amministrativi si sono quindi concentrati sull'individuazione di un tasso che fosse anch'esso rispondente alle esigenze peculiari del contesto di cui qui trattasi.

Una prima analisi è stata effettuata considerando una mera attualizzazione finanziaria legata esclusivamente all'attuale tasso d'inflazione pur ipotizzando talune variazioni del medesimo, nel periodo in analisi e fino al 2026, sulla base della pianificazione socio-economica programmata del sistema Italia. Ma, se è pur vero che, razionalmente, non esiste un ordinario rischio imprenditoriale tale da incrementare il tasso di attualizzazione/capitalizzazione così da adeguarlo al rapporto rischio/rendimento atteso, va esplicitato che l'attuale algoritmo tariffario potrebbe subire nuove e diverse future regolamentazioni – anche normative - tali da poter compromettere la definizione del presente concambio. Parimenti, la medesima perplessità può essere rappresentata in punto valore residuo regolatorio in quanto, come ben sappiamo, il sistema normativo sui servizi pubblici locali mai ha brillato per stabilità e coerenza. In sintesi, a parere degli scriventi organi amministrativi, un rischio di potenziale instabilità normativa esiste e, pertanto, va contemplato nella definizione del rapporto di concambio concernente detta fusione. L'ipotesi razionale definita dagli scriventi evidenzia un tasso complessivo finito pari al 4%. Quest'ultimo troverebbe conferma anche da un calcolo indiretto ordinario, sommando (i) l'attuale tasso di rendimento reale di investimenti a rischio zero – al netto della componente inflattiva – alla (ii) quantificazione del rischio indotto da possibili mutamenti della piattaforma normativa di riferimento concernente sia l'algoritmo tariffario sia il valore residuo regolatorio di subentro.

Esaminate le risultanze del processo valutativo assunto dagli Organi Amministrativi le compagini sociali delle società coinvolte da detto progetto di fusione hanno quindi stabilito che (i) ai soci della società incorporante fosse assegnata una percentuale del capitale sociale pari al 97,09%, (ii) ai soci della società incorporata Sibat Srl una quota pari allo 0,09% e (iii) ai soci della Società Impianti Berico Tesina Acqua Srl una quota pari al 2,82%.

6. PREVISIONE SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE DOPO IL PROCEDIMENTO DI FUSIONE

Le attuali compagini sociali delle società coinvolte nella presente operazione di fusione sono così composte.

	VIACQUA SPA	Nominale	Percentuale	N. azioni
1	Vicenza	3.401.100,00	30,26%	68.022,00
2	Schio	844.600,00	7,51%	16.892,00
3	Valdagno	603.850,00	5,37%	12.077,00
4	Thiene	468.650,00	4,17%	9.373,00
5	Malo	280.300,00	2,49%	5.606,00
6	Dueville	276.000,00	2,46%	5.520,00
7	Cornedo Vicentino	242.650,00	2,16%	4.853,00
8	Altavilla Vicentina	213.050,00	1,90%	4.261,00
9	Marano Vicentino	202.250,00	1,80%	4.045,00
10	Isola Vicentina	180.600,00	1,61%	3.612,00
11	Breganze	178.550,00	1,59%	3.571,00
12	Trissino	177.750,00	1,58%	3.555,00
13	Piovene Rocchette	175.450,00	1,56%	3.509,00
14	Caldogno	174.050,00	1,55%	3.481,00
15	Creazzo	165.900,00	1,48%	3.318,00
16	Recoaro Terme	164.200,00	1,46%	3.284,00
17	Sandrigio	163.350,00	1,45%	3.267,00
18	Arcugnano	152.350,00	1,36%	3.047,00
19	Noventa Vicentina	143.450,00	1,28%	2.869,00
20	Zugliano	139.200,00	1,24%	2.784,00
21	Zanè	138.050,00	1,23%	2.761,00
22	Torrebelvicino	125.150,00	1,11%	2.503,00
23	Castelgomberto	125.150,00	1,11%	2.503,00
24	Costabissara	123.900,00	1,10%	2.478,00
25	Villaverla	123.000,00	1,09%	2.460,00
26	Santorso	120.350,00	1,07%	2.407,00
27	Sarcedo	115.250,00	1,03%	2.305,00
28	Barbarano Mossano	105.400,00	0,94%	2.108,00
29	Sovizzo	98.650,00	0,88%	1.973,00
30	Longare	94.700,00	0,84%	1.894,00
31	Montecchio Precalcino	91.150,00	0,81%	1.823,00
32	Fara Vicentino	86.650,00	0,77%	1.733,00
33	Lugo di Vicenza	82.450,00	0,73%	1.649,00
34	Valli del Pasubio	80.100,00	0,71%	1.602,00
35	San Vito di Leguzzano	78.050,00	0,69%	1.561,00
36	Camisano Vicentino	76.150,00	0,68%	1.523,00
37	Cogollo del Cengio	76.050,00	0,68%	1.521,00
38	Arsiero	75.700,00	0,67%	1.514,00
39	Carrè	74.850,00	0,67%	1.497,00
40	Monticello Conte Otto	70.950,00	0,63%	1.419,00
41	Torri di Quartesolo	68.700,00	0,61%	1.374,00
42	Brogliano	67.550,00	0,60%	1.351,00

43	Monte di Malo	62.500,00	0,56%	1.250,00
44	Grumolo delle Abbadesse	62.500,00	0,56%	1.250,00
45	Caltrano	58.100,00	0,52%	1.162,00
46	Chiuppano	57.900,00	0,52%	1.158,00
47	Nanto	53.750,00	0,48%	1.075,00
48	Velo d'Astico	52.400,00	0,47%	1.048,00
49	Sossano	51.150,00	0,46%	1.023,00
50	Bressanvido	47.950,00	0,43%	959,00
51	Castegnaro	42.350,00	0,38%	847,00
52	Monteviale	34.500,00	0,31%	690,00
53	Villaga	34.200,00	0,30%	684,00
54	Valdastico	33.150,00	0,29%	663,00
55	Albettone	29.450,00	0,26%	589,00
56	Calvene	28.850,00	0,26%	577,00
57	Salcedo	22.950,00	0,20%	459,00
58	Quinto Vicentino	22.500,00	0,20%	450,00
59	Pedemonte	18.150,00	0,16%	363,00
60	Posina	16.100,00	0,14%	322,00
61	Gambugliano	15.950,00	0,14%	319,00
62	Bolzano Vicentino	15.650,00	0,14%	313,00
63	Tonezza del Cimone	13.850,00	0,12%	277,00
64	Montegaldella	8.150,00	0,07%	163,00
65	Lastebasse	5.350,00	0,05%	107,00
66	Grisignano di Zocco	4.600,00	0,04%	92,00
67	Montegalda	3.450,00	0,03%	69,00
68	Laghi	700,00	0,01%	14,00
CAPITALE SOCIALE		11.241.400	100%	224.828

SIBET ACQUA SRL		Nominale	Percentuale
1	Torri di Quartesolo	2.920,45	29,20%
2	Camisano Vicentino	2.920,45	29,20%
3	Montegalda	1.302,72	13,03%
4	Grisignano di Zocco	1.302,72	13,03%
5	Grumolo delle Abbadesse	1.057,13	10,57%
6	Montegaldella	496,53	4,97%
CAPITALE SOCIALE		10.000,00	100%

SIBET SRL		Nominale	Percentuale
1	Torri di Quartesolo	108.616,01	29,59%
2	Camisano Vicentino	83.802,08	22,83%
3	Grisignano di Zocco	42.029,52	11,45%
4	Grumolo delle Abbadesse	32.742,64	8,92%
5	Bolzano Vicentino	53.959,29	14,70%
6	Quinto Vicentino	45.920,46	12,51%
CAPITALE SOCIALE		367.070,00	100,00

Considerato il rapporto sopra meglio definito e a servizio dell'operazione, la società incorporante emetterà n. 6.743 azioni da riservare ai soci delle due società incorporande. Considerati irrilevanti conguagli in denaro, la compagine sociale della società risultante dall'operazione di fusione risulterà così composta:

VIACQUA Spa post fusione		Nominale	Percentuale	N. azioni	Conguaglio
1	Vicenza	3.401.100	29,37%	68.022	
2	Schio	844.600	7,29%	16.892	
3	Valdagno	603.850	5,22%	12.077	
4	Thiene	468.650	4,05%	9.373	
5	Malo	280.300	2,42%	5.606	
6	Dueville	276.000	2,38%	5.520	
7	Cornedo Vicentino	242.650	2,10%	4.853	
8	Altavilla Vicentina	213.050	1,84%	4.261	
9	Marano Vicentino	202.250	1,75%	4.045	
10	Isola Vicentina	180.600	1,56%	3.612	
11	Breganze	178.550	1,54%	3.571	
12	Trissino	177.750	1,54%	3.555	
13	Piovene Rocchette	175.450	1,52%	3.509	
14	Caldogno	174.050	1,50%	3.481	
15	Camisano Vicentino	173.900	1,50%	3.478	30,41
16	Torri di Quartesolo	167.150	1,44%	3.343	25,98
17	Creazzo	165.900	1,43%	3.318	
18	Recoaro Terme	164.200	1,42%	3.284	
19	Sandrigo	163.350	1,41%	3.267	
20	Arcugnano	152.350	1,32%	3.047	
21	Noventa Vicentina	143.450	1,24%	2.869	
22	Zugliano	139.200	1,20%	2.784	
23	Zanè	138.050	1,19%	2.761	
24	Torrebelvicino	125.150	1,08%	2.503	
25	Castelgomberto	125.150	1,08%	2.503	
26	Costabissara	123.900	1,07%	2.478	
27	Villaverla	123.000	1,06%	2.460	
28	Santorso	120.350	1,04%	2.407	
29	Sarcedo	115.250	1,00%	2.305	
30	Barbarano Mossano	105.400	0,91%	2.108	
31	Sovizzo	98.650	0,85%	1.973	
32	Grumolo delle Abbadesse	98.000	0,85%	1.960	58,50
33	Longare	94.700	0,82%	1.894	
34	Montecchio Precalcino	91.150	0,79%	1.823	

35	Fara Vicentino	86.650	0,75%	1.733	
36	Lugo di Vicenza	82.450	0,71%	1.649	
37	Valli del Pasubio	80.100	0,69%	1.602	
38	San Vito di Leguzzano	78.050	0,67%	1.561	
39	Cogollo del Cengio	76.050	0,66%	1.521	
40	Arsiero	75.700	0,65%	1.514	
41	Carrè	74.850	0,65%	1.497	
42	Monticello Conte Otto	70.950	0,61%	1.419	
43	Brogliano	67.550	0,58%	1.351	
44	Monte di Malo	62.500	0,54%	1.250	
45	Caltrano	58.100	0,50%	1.162	
46	Chiuppano	57.900	0,50%	1.158	
47	Nanto	53.750	0,46%	1.075	
48	Velo d'Astico	52.400	0,45%	1.048	
49	Sossano	51.150	0,44%	1.023	
50	Grisignano di Zocco	48.350	0,42%	967	12,74
51	Bressanvido	47.950	0,41%	959	
52	Montegalda	46.000	0,40%	920	5,89
53	Castegnero	42.350	0,37%	847	
54	Monteviale	34.500	0,30%	690	
55	Villaga	34.200	0,30%	684	
56	Valdastico	33.150	0,29%	663	
57	Albettone	29.450	0,25%	589	
58	Calvene	28.850	0,25%	577	
59	Montegaldella	24.400	0,21%	488	22,51
60	Quinto Vicentino	23.850	0,21%	477	46,40
61	Salcedo	22.950	0,20%	459	
62	Pedemonte	18.150	0,16%	363	
63	Bolzano Vicentino	17.200	0,15%	344	18,19
64	Posina	16.100	0,14%	322	
65	Gambugliano	15.950	0,14%	319	
66	Tonezza del Cimone	13.850	0,12%	277	
67	Lastebasse	5.350	0,05%	107	
68	Laghi	700	0,01%	14	
	CAPITALE SOCIALE	11.578.550	100%	231.571	220,61

7. RIFLESSI OPERATIVI DELLA FUSIONE

Come indicato nel progetto di fusione ex art. 2501 ter c.c., **la presente operazione avrà effetto dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 c.c..** A partire da tale data, le società Società Impianti Berico Tesina Acqua Srl e Sibet Srl si considereranno giuridicamente estinte e l'incorporante Viacqua Spa subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle società incorporate.

7. RIFLESSI OPERATIVI DELLA FUSIONE

Come indicato nel progetto di fusione ex art. 2501 ter c.c., **la presente operazione avrà effetto dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 c.c.** A partire da tale data, le società Società Impianti Berico Tesina Acqua Srl e Sibat Srl si considereranno giuridicamente estinte e l'incorporante Viacqua Spa subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle società incorporate.

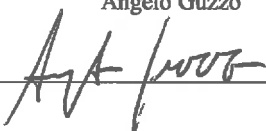
Gli Organi Amministrativi hanno inoltre deciso di adottare **l'anticipazione degli effetti fiscali e contabili** della fusione ai sensi dell'art. 172, comma IX del Testo Unico delle Imposte dei Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), i quali **decorreranno dal primo giorno del prossimo esercizio**, ossia dal 1 Gennaio 2019. Si precisa che entrambe le società hanno l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare.

La vigente legislazione prevede la sostanziale neutralità dell'operazione di fusione che non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze.

Vicenza, il _____

Viacqua Spa

Angelo Guzzo



Camisano Vicentino, il _____

Società Impianti Berico Tesina Srl

Stefano Canton



Torri di Quartesolo, il _____

Società Impianti Berico Tesina Acqua Srl

Paolo Durastante



COMUNE DI CARRE'

Provincia di Vicenza

Verbale n. 10 del 05.04.2019

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA AVENTE COME OGGETTO "APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLE SOCIETA' IMPIANTI BERICO TESINA SRL E SOCIETA' IMPIANTI BERICO TESINA ACQUA SRL NELLA SOCIETA' VIACQUA SPA REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2501 TER C.C."

La sottoscritta Revisore Unico dei Conti del Comune di Carré (VI) dott.ssa Letizia Minotto, è stata chiamata ad esprimere il proprio parere sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale n.26 del 30.03.2019 avente ad oggetto "APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLE SOCIETA' IMPIANTI BERICO TESINA SRL E SOCIETA' IMPIANTI BERICO TESINA ACQUA SRL NELLA SOCIETA' VIACQUA SPA REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2501 TER C.C."

Premesso che in data 03.04.2019 la sottoscritta ha ricevuto dall'Amministrazione Comunale documentazione relativa ad una proposta di progetto di fusione per incorporazione in capo alla società Viacqua SpA, partecipata dal Comune di Carré, nell'ambito della quale si rinviene:

- Bozza di delibera avente ad oggetto "Fusione per incorporazione delle Società Impianti Berico Tesina srl e Impianti Berico Tesina Acqua srl in Viacqua SpA redatto ai sensi dell'art.2501 ter c.c.";
- Progetto di fusione per incorporazione di Impianti Berico Tesina srl e Impianti Berico Tesina Acqua srl in Viacqua SpA redatto ai sensi dell'art.2501 ter c.c., contenente lo Statuto della società con le modifiche derivanti dalla fusione;
- Relazione asseverata sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni ex art.2501 sexies c.c. redatta dall'esperto designato dal Tribunale Ordinario di Vicenza dott. Maurizio Campana, con decreto del 07.02.2019 depositato in Cancelleria il 20.02.2019;

CONSIDERATO

Che viene chiesto a questo organo un parere sull'operazione descritta nei sopra citati documenti in quanto l'art.239, primo comma lettera b) n.3) del TUEL prevede che al Revisore dei conti competano pareri in materia di "modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni" ed essendo la società Viacqua SpA partecipata per lo 0,67% dal Comune di Carré,

PRESO ATTO CHE

- la società Viacqua SpA, società incorporante, è stata costituita in data 14 dicembre 2004;
- il capitale sociale sottoscritto ante fusione è di euro 11.241.400,00 ed è costituito da 224.828 azioni ordinarie del valore unitario a € 50,00, possedute da Enti Pubblici Locali territoriali (Comuni della Provincia di Vicenza);
- ha come oggetto sociale *"la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, attività ad essi complementari ed opere e lavori connessi ai sensi di legge. In particolare la società ha per oggetto "1. la gestione del servizio idrico integrato così come definito dalle normative vigenti; 2. la programmazione, la progettazione e la gestione, in concessione o in affidamento diretto, tramite la stipula di apposite convenzioni, dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, di servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue e/o meteoriche";*
- a seguito della prospettata fusione per incorporazione delle società SIBET SRL e SIBET Acqua SRL, la società incorporante Viacqua SpA procederà all'attuazione della fusione medesima mediante l'aumento del proprio capitale sociale di € 337.150,00 (che di conseguenza da € 11.241.400,00 passerà ad € 11.578.550,00) attraverso l'emissione di n. 6.743 nuove azioni ordinarie del valore nominale di € 50,00 ed un congruaglio in denaro di € 221,00;
- come illustrato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Viacqua SpA, per effetto di tale operazione di fusione al Comune di Carrè verranno attribuite n. 1.497 azioni ordinarie pari allo 0,65% del capitale sociale;
- è stato espresso un giudizio di adeguatezza e correttezza dei metodi di valutazione adottati dagli organi amministrativi di SIBET srl, SIBET Acqua srl e Viacqua SpA ai fini della determinazione del rapporto di concambio contenuto nel progetto di fusione da parte dell'esperto designato dal Tribunale di Vicenza e di congruità in relazione alle percentuali del capitale sociale della nuova società assegnato ai soci;
- in merito al rapporto di concambio è stato adottato il "metodo finanziario", basato sulla comparazione degli attuali flussi tariffari in capo alla società incorporante con quelli realizzati post operazione di fusione

RILEVATO CHE

- L'operazione di aggregazione societaria tra Viacqua SpA, SIBET srl e SIBET Acqua srl si pone in linea con l'obiettivo perseguito dal nostro legislatore, in merito alla corretta e razionale gestione della res pubblica in un'ottica di concreta riduzione degli oneri di sistema, nonché con i principi dettati dal recente D.Lgs.175/2016;

PRESO ATTO

- ❖ Del parere espresso sulla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Interessato, dott. Luigi Alfidi;



❖ Del parere espresso sulla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, dott.ssa Monica Bertoldi;

ESPRIME

Parere positivo sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di Carrè n.26 del 30.03.2019 riguardante "APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLE SOCIETA' IMPIANTI BERICO TESINA SRL E SOCIETA' IMPIANTI BERICO TESINA ACQUA SRL NELLA SOCIETA' VIACQUA SPA REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2501 TER C.C."

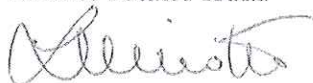
Dei documenti esaminati nel presente verbale il Revisore richiede una copia, che verrà conservata ad uso interno dell'organo di controllo stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, 05.04.2019

Il Revisore Unico dei Conti

Minotto Dott.ssa Letizia



PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI

SOCIETA' IMPIANTI BERICO TESINA SRL

società a responsabilità limitata con sede legale in Piazza Umberto I n. 1 Camisano Vicentino (VI)
Codice Fiscale e Partita Iva 01700510249 - REA VI 277152

E

SOCIETA' IMPIANTI BERICO TESINA ACQUA SRL

società a responsabilità limitata con sede legale in Via Roma n. 174 Torri di Quartesolo (VI)
Codice Fiscale e Partita Iva 03709960243 - REA VI 347398

IN

VIACQUA SPA

società per azioni con sede legale in Viale dell'Industria n. 23 Vicenza (VI)
Codice Fiscale e Partita Iva 03196760247 - REA VI 306449

Ai sensi dell'art. 2501 ter c.c. gli organi amministrativi di Società Impianti Berico Tesina Srl (*Sibet Srl*) e Società Impianti Berico Tesina Acqua Srl (di seguito anche *società incorporate* e/o *società incorporande*) e Viacqua Spa (di seguito anche *società incorporante*) hanno redatto il seguente Progetto di Fusione.

1. Inquadramento dell'operazione

Prima di procedere con l'esposizione delle indicazioni di Legge ex art. 2501 ter c.c., risulta quantomeno opportuno rappresentare il contesto ove si colloca la presente operazione di fusione nonché la *ratio* sottostante la stessa.

L'operazione che le società intendono attuare si realizza tramite l'incorporazione delle Società Impianti Berico Tesina Srl e Impianti Berico Tesina Acqua Srl in Viacqua Spa.

Detta operazione si pone all'interno del percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni intrapreso dal nostro legislatore già da qualche tempo. Numerosi sono infatti gli interventi normativi che si sono susseguiti e che pongono sempre più l'attenzione alla corretta e razionale gestione della *res* pubblica in un'ottica di concreta riduzione degli oneri di sistema (*spending review*). Già la Legge di Stabilità per l'esercizio finanziario 2015 aveva posto l'accento sulle società partecipate pubbliche che, sulla scorta del Piano Cottarelli, gravavano passivamente sui bilanci degli Enti Pubblici locali soci. Con l'obiettivo di ottenere un maggiore efficientamento della gestione della *res* pubblica, e soprattutto per evitare che eventuali perdite condizionassero i bilanci degli enti pubblici soci, ricadendo quindi sulla collettività, il legislatore ha ritenuto apprezzabili anche, e soprattutto, le aggregazioni tra società partecipate. Più recenti interventi normativi (L. 124/2015 - D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.) proseguono concretamente sulla strada già precedentemente intrapresa, mantenendo la volontà di raggiungere obiettivi di qualità, efficacia ed economicità del sistema e prescrivendo altresì talune caratterizzazioni fondamentali, in punto società a partecipazione pubblica, in assenza delle quali le medesime non sarebbero legittimate a proseguire nella loro attività gestoria. E anche in questo caso incentivando la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni societarie detenute dagli enti pubblici attraverso processi di aggregazione tra soggetti societari con caratteristiche similari, anche indirette, o comunque appartenenti al medesimo contesto pseudo-produttivo.

2. Società partecipanti alla fusione

La società incorporante

VIACQUA SPA

Società per azioni con sede legale in Viale dell'Industria 23 Vicenza (VI), codice fiscale, partita iva e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Vicenza 03196760247 - REA VI 306449. La società è stata costituita in data 14 dicembre 2004 e chiude il proprio esercizio sociale il 31 dicembre di ogni anno.

La società alla data del presente progetto di fusione presenta un capitale sociale sottoscritto pari ad Euro 11.241.400,00 suddiviso in n. 224.828 azioni, con valore unitario pari a Euro 50,00, possedute da Enti Pubblici Locali territoriali (Comuni della Provincia di Vicenza).

L'oggetto sociale della società incorporante risulta *"la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, attività ad essi complementari ed opere e lavori connessi ai sensi di legge. In particolare la società ha per oggetto "1. la gestione del servizio idrico integrato così come definito dalle normative vigenti; 2. la programmazione, la progettazione e la gestione, in concessione o in affidamento diretto, tramite la stipula di apposite convenzioni, dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, di servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue e/o meteoriche; [...]"*

Le società incorporate

SOCIETA' IMPIANTI BERICO TESINA SRL

Società a responsabilità limitata con sede legale in Piazza Umberto I n. 1 Camisano Vicentino (VI), Codice Fiscale e Partita Iva e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 01700510249 - REA VI 277152.

La società è stata costituita con atto del 24 novembre 1993 e chiude il proprio esercizio sociale al 31 dicembre di ogni anno.

La società alla data del presente progetto presenta un capitale sociale sottoscritto ed interamente versato pari ad Euro 367.070,00 suddiviso in n. 6 quote possedute da Enti Pubblici Locali territoriali (Comuni della Provincia di Vicenza).

La società ha per oggetto sociale *"1. la costruzione, gestione e manutenzione di impianti fognari, di depurazione e di rigenerazione dell'acqua; 2. l'esercizio di servizi di captazione, adduzione, distribuzione, erogazione di acqua, fognatura, depurazione e rigenerazione delle acque reflue; 3. l'effettuazione e/o la promozione di studi di fattibilità degli impianti fognari, di depurazione e dei servizi attinenti il ciclo idrico integrato, nonché l'organizzazione di iniziative per il miglioramento in termini di economicità, efficienza ed efficacia degli stessi; 4. la raccolta e l'elaborazione dei dati concernenti gli stessi impianti e servizi. [...]"*

SOCIETA' IMPIANTI BERICO TESINA ACQUA SRL

Società a responsabilità limitata con sede legale in Via Roma n. 174 Torri di Quartesolo (VI), Codice Fiscale e Partita Iva e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 03709960243 - REA VI 347398.

La società è stata costituita con atto del 15 luglio 2011 e chiude il proprio esercizio sociale al 31 dicembre di ogni anno.

La società alla data del presente progetto presenta un capitale sociale sottoscritto ed interamente versato pari ad Euro 10.000,00 suddiviso in n. 6 quote possedute da Enti Pubblici Locali territoriali (Comuni della Provincia di Vicenza).

La società ha per oggetto sociale *"1. la costruzione, gestione e manutenzione di acquedotti e di reti ed impianti di captazione, adduzione, distribuzione ed erogazione di acqua; 2. l'esercizio di servizi di captazione, adduzione, distribuzione, erogazione di acqua; 3. l'effettuazione e/o la promozione di studi di fattibilità degli impianti di captazione, adduzione, distribuzione, erogazione di acqua nonché l'organizzazione di iniziative per il miglioramento in termini di economicità, efficienza ed efficacia degli stessi; 4. la raccolta e l'elaborazione dei dati concernenti gli stessi impianti e servizi; [...]"*

Si precisa che nessuna delle società interessate da detto Progetto di Fusione si trova in stato di liquidazione o è sottoposta a procedure concorsuali.

3. Atto costitutivo e statuto della società incorporante

Per effetto dell'operazione di fusione, l'unica modifica che verrà apportata allo Statuto sociale della società incorporante riguarderà il capitale sociale. Sulla base delle risultanze del rapporto di concambio, dovrà essere deliberato un aumento del capitale sociale pari a Euro 337.150 (n. 6.743 azioni di valore unitario pari ad Euro 50,00). Pertanto il capitale sociale risultante risulterà pari a complessivi Euro 11.578.550 (n. 231.571 azioni di valore unitario pari ad Euro 50,00).

Si allega al presente progetto lo Statuto che verrà adottato dalla società una volta che la presente operazione di fusione avrà efficacia.

4. Il rapporto di concambio

Gli organi amministrativi delle società coinvolte nel processo di fusione di cui qui trattasi hanno ampiamente condiviso le migliori modalità prodromiche alla definizione di un rapporto di concambio equo, scientifico ed oggettivo nonché, ovviamente, omogeneo nella comparazione dei valori aziendali in analisi.

Le iniziali riflessioni hanno subito convinto i redattori del presente progetto dell'assoluta improprietà, nel contesto delle peculiarità che caratterizzano, soggettivamente ed oggettivamente, sia la società incorporante sia le società incorporate, degli ordinari criteri di valutazione aziendale generalmente accettati da dottrina e consolidata giurisprudenza.

Il metodo squisitamente patrimoniale, alla luce (i) della ben nota segregazione/destinazione e (ii) dell'obbligatoria "messa a disposizione" dei cespiti produttivi a beneficio del gestore unico del SII nel proprio ambito di competenza, pare non dimostrare alcuna affinità valutativa nel peculiare contesto societario qui in esame. D'altro canto pare ormai consolidata la convinzione che le infrastrutture produttive e i cespiti strumentali dedicati all'erogazione di un servizio pubblico essenziale, fattualmente, non "appartengono" ai gestori del servizio bensì al servizio medesimo plasmando così l'empirica connotazione oggettiva dell'infrastruttura dedicata/segregata/destinata.

Il metodo reddituale, anche inducendolo ad evolvere nella sua componente prettamente finanziaria stante l'indotta generazione di flussi, pare non valorizzare adeguatamente – e correttamente – gli *assets* delle società incorporande. Parimenti, l'eventuale comparazione con la redditività dell'incorporante la quale, seppur nel contesto di tariffe amministrate, realizza, a tutti gli effetti e a differenza delle società incorporande, un'attività d'impresa, sarebbe poco coerente in punto omogeneità valutativa.

Il metodo finanziario, quale derivazione indotta del criterio reddituale *tout court*, conserva, per la proprietà transitiva, le medesime criticità valutative già rappresentate al paragrafo precedente.

Detto metodo finanziario però, in una qualche misura, può essere adattato al fine di renderlo coerente con il peculiare contesto della fusione di cui qui trattasi che, rammentiamo, riguarda tre società a partecipazione interamente pubblica delle quali due s'identificano come "società patrimoniali" ex art. 113 T.U.EE.LL. – e quindi non prettamente operative – mentre l'incorporante, peraltro beneficiaria di un affidamento diretto in *house providing*, esercita un'attività d'impresa quale gestore unico del SII nel proprio territorio di riferimento.

Gli scriventi organi amministrativi hanno quindi definito che i flussi finanziari sensibili da valutare – e, successivamente, da comparare – fossero esclusivamente quelli di derivazione tariffaria, diretta ed indiretta. Pertanto, definito l'algoritmo tariffario, ante fusione, a beneficio di Viacqua SpA, il medesimo è stato aggiornato contemplando le nuove articolazioni tariffarie – Opex, Capex, Foni e Valore Residuo Regolatorio, opportunamente attualizzate – così da identificare il reale contributo finanziario, nel periodo di affidamento diretto fino all'anno 2026, delle infrastrutture idriche delle incorporande a beneficio dell'incorporata riferibile sia all'algoritmo tariffario gestorio sia all'ipotetico valore di subentro. Dalla comparazione di tali differenti articolazioni tariffarie è emerso il primo addendo del valore di concambio adottato. Va subito precisato che per quanto concerne l'incorporanda Sibet Srl, avendo la medesima beneficiato di specifici contributi pubblici per la realizzazione dell'intera infrastruttura idrica in proprietà, i cespiti produttivi della medesima non risultano "sensibili" ai fini dell'algoritmo tariffario vigente.

A parere dei scriventi organi amministrativi detto criterio risulta semplice, oggettivo, di facile comprensione, coerente con le realtà aziendali coinvolte, nelle loro specifiche peculiarità, e omogeneo rispetto ai differenti patrimoni in valutazione. Esso, come rappresentato, considera, peraltro, i cespiti produttivi acquisiti con contributi statali e regionali sterilizzandone gli effetti [coerentemente con le norme di settore]. Detto criterio valutativo comporta ovviamente l'attualizzazione di detti flussi così da renderli comparabili anche secondo profili meramente temporali. Con lo scopo di applicare un criterio omogeneo nella sua totalità, nella definizione dei pesi ponderali del rapporto di concambio si sono altresì considerate (i) le PFN [posizioni finanziarie nette] ove esistenti, (ii) le consistenze consolidate di CCN [capitale circolante netto] e (iii) la liquidità secca presenti nella situazione patrimoniale al 30 settembre 2018 delle società incorporande.

La comparazione dei flussi finanziari, come sopra definiti, ha richiesto una specifica attualizzazione, così da omogenizzare anche il confronto temporale dei valori in gioco. Gli organi amministrativi si sono

quindi concentrati sull'individuazione di un tasso che fosse anch'esso rispondente alle esigenze peculiari del contesto di cui qui trattasi.

Una prima analisi è stata effettuata considerando una mera attualizzazione finanziaria legata esclusivamente all'attuale tasso d'inflazione pur ipotizzando talune variazioni del medesimo, nel periodo in analisi e fino al 2026, sulla base della pianificazione socio-economica programmata del sistema Italia. Ma, se è pur vero che, razionalmente, non esiste un ordinario rischio imprenditoriale tale da incrementare il tasso di attualizzazione/capitalizzazione così da adeguarlo al rapporto rischio/rendimento atteso, va esplicitato che l'attuale algoritmo tariffario potrebbe subire nuove e diverse future regolamentazioni – anche normative - tali da poter compromettere la definizione del presente concambio. Parimenti, la medesima perplessità può essere rappresentata in punto valore residuo regolatorio in quanto, come ben sappiamo, il sistema normativo sui servizi pubblici locali mai ha brillato per stabilità e coerenza. In sintesi, a parere degli scriventi organi amministrativi, un rischio di potenziale instabilità normativa esiste e, pertanto, va contemplato nella definizione del rapporto di concambio concernente detta fusione. L'ipotesi razionale definita dagli scriventi evidenzia un tasso complessivo finito pari al 4%. Quest'ultimo troverebbe conferma anche da un calcolo indiretto ordinario, sommando (i) l'attuale tasso di rendimento reale di investimenti a rischio zero – al netto della componente inflattiva – alla (ii) quantificazione del rischio indotto da possibili mutamenti della piattaforma normativa di riferimento concernente sia l'algoritmo tariffario sia il valore residuo regolatorio di subentro.

5. Modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante

Alla luce delle considerazioni sopra descritte, (i) la società incorporante Viacqua Spa deterrà una quota del capitale sociale del 97,09%, (ii) una quota pari allo 0,09% di detto capitale sociale verrà assegnato alla compagine sociale dell'incorporanda Società Impianti Berico Tesina Srl mentre (iii) l'incorporanda Società Impianti Berico Tesina Acqua Srl deterrà una quota pari al 2,82% del medesimo.

Pertanto l'operazione di fusione comporterà un aumento del capitale sociale della società incorporante pari ad Euro 337.150 (n. 6.743 azioni con valore nominale unitario pari ad Euro 50,00). E' previsto un conguaglio in denaro pari a complessivi Euro 221.

Detto aumento di capitale sociale verrà così ripartito:

N. azioni assegnate	Quota aumento capitale sociale	Conguaglio in denaro
----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

1	Torri di Quartesolo	1.969	98.450	25,98
2	Camisano Vicentino	1.955	97.750	30,41
3	Montegalda	851	42.550	5,89
4	Grisignano di Zocco	875	43.750	12,74
5	Grumolo delle Abbadesse	710	35.500	58,50
6	Montegaldella	325	16.250	22,51
7	Bolzano Vicentino	31	1.550	18,19
8	Quinto Vicentino	27	1.350	46,40
	TOTALE	6.743	337.150	220,61

Il rapporto di conversione, ovvero il fattore che determina quante azioni della società incorporante verranno assegnate a ciascun socio delle società incorporate in relazione alla quota detenuta da ciascuno di essi nelle medesime, è così determinato: per Sibet Acqua Srl, detto valore è pari a 0,653; viceversa per quanto concerne Sibet Srl si attesta sullo 0,00057.

6. Data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporata verranno imputate al bilancio della società incorporante

Gli effetti della presente fusione per incorporazione decorreranno **dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 c.c..** A partire da tale data, le società incorporande si considereranno giuridicamente estinte e, al contempo, la società incorporante Viacqua Spa subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle stesse.

Gli scriventi Organi Amministrativi hanno deciso di adottare **l'anticipazione degli effetti fiscali e contabili** della fusione ai sensi dell'art. 172, comma IX del Testo Unico delle Imposte dei Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), i quali decorreranno **dal primo giorno del prossimo esercizio sociale**, ossia dal 1 Gennaio 2019. Si precisa che tutte le società partecipanti all'operazione di fusione presentano l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare.

7. Data a partire dalla quale le azioni della società incorporante partecipano agli utili

Le azioni che verranno assegnate ai soci delle società incorporate parteciperanno agli utili dalla medesima data in cui l'operazione produrrà i suoi effetti civilistici ossia **dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 c.c.**

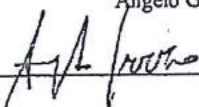
Si precisa che non sussistono categorie di soci a cui sono riservati trattamenti particolari o privilegiati. In aggiunta, non si intende assegnare particolari vantaggi ai soggetti a cui compete l'amministrazione delle società.

Al presente progetto di fusione si allega il nuovo Statuto adottato dalla società incorporante Viacqua SpA.

Vicenza, il 19.12.2018

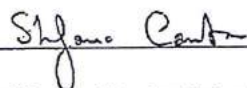
Viacqua Spa

Angelo Guzzo



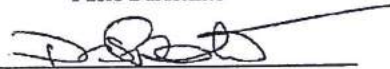
Società Impianti Berico Tesina Srl

Stefano Canton



Società Impianti Berico Tesina Acqua Srl

Paolo Durastante



Imposta assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Vicenza autorizzata con Provvedimento prot. n. 11895 del 19.07.2000 del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Vicenza

"Il sottoscritto Stefano Canton, nato a Camisano Vicentino (VI) il 09 Gennaio 1968 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014".

STATUTO

DENOMINAZIONE SCOPO SEDE DURATA

Articolo 1 — Denominazione e natura

1.1 E' costituita una società per azioni sotto la seguente denominazione:

"VIACQUA S.P.A."

1.2 Stante la natura a totale capitale pubblico della società, possono essere soci gli enti pubblici locali individuati all'art.2, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Articolo 2 — Sede e sedi secondarie

2.1. La società ha sede nel Comune di Vicenza, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2.2 In rapporto alle esigenze territoriali, potranno essere istituite e/o soppresse sedi secondarie ed unità locali, nonché uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanza, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 3 - Oggetto sociale

3.1 La società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, attività ad essi complementari ed opere e lavori connessi ai sensi di legge.

3.2 La società ha per oggetto in particolare:

- la gestione del Servizio Idrico Integrato così come definito dalle normative vigenti;
- la programmazione, la progettazione e la gestione, in concessione o in affidamento diretto, tramite la stipula di apposite convenzioni, dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, di servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue e/o meteoriche;
- la gestione dei rifiuti urbani, speciali e di tutte le categorie, nonché dei residui riutilizzabili compresa la loro commercializzazione;
- la progettazione, la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti per la captazione, il sollevamento, il trasporto, il controllo, il trattamento, la distribuzione e la vendita dell'acqua ad usi potabili e non potabili;
- la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti di fognatura, nonché di impianti per il trattamento e la depurazione di

acque reflue/ometeoriche, per la raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti liquidi o rifiuti comunque trattabili negli impianti di depurazione;

- la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione di impianti tecnologici per l'espletamento del servizio idrico integrato.

La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, di ogni attività economica sopra non espressamente elencata, ma comunque complementare e connessa alle medesime, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche, ivi compresi:

- lo studio, la consulenza, la progettazione e realizzazione di opere ed impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività comprese nell'oggetto sociale e ad altre connesse e complementari, eccettuate le attività per le quali è prevista un'espressa riserva di legge;
- la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nei settori in cui opera la società;
- la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti per la produzione, trasporto, distribuzione, utilizzazione e vendita di energia nelle sue varie forme;
- la prestazione di servizi di gestione amministrativa, contabile, operativa, commerciale e di sportello clienti;
- la partecipazione a concorsi, ad aste pubbliche, concessioni, licitazioni e trattative private, appalti concorso in attività rientranti nell'oggetto sociale anche mediante forme associative.

3.3. La società potrà svolgere tutte le attività di cui all'oggetto sociale anche tramite soggetti terzi, nei limiti di legge, e comunque salva in tale ipotesi la preventiva approvazione dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale tra gli Enti Locali Soci nonché - qualora dette attività integrino servizi pubblici di titolarità degli Enti Locali soci - dello stesso Ente titolare del servizio.

3.4 La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

3.5 La società può ricevere l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 50/2016.

3.6 In ogni caso, la società è tenuta a realizzare oltre l'80% del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

Articolo 4 - Durata

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

4.2 La durata può essere prorogata, ovvero la società sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

CAPITALE SOCIALE, AZIONI E OBBLIGAZIONI

Articolo 5 — Capitale

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 11.578.550,00 (Euro undicimilionicinquecentosettantottomilacinquecentocinquanta virgola zero zero) suddiviso in n. 231.571 (duecentotrentunomilacinquecentosettantuno) azioni del valore nominale di Euro 50,00 (Euro cinquanta virgola zero zero) cadauna.

5.2 La quota del capitale pubblico in mano ad enti pubblici locali non potrà in ogni caso essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della società.

Articolo 6 - Aumento e riduzione di capitale

6.1 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle condizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo e dell'art. 9 (nove) del presente statuto.

6.2 L'aumento del capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate.

6.3 In caso di delibera di aumento del capitale sociale, ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni, spetta ai soci il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sulle azioni e/o obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoplate; se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. Si applica la disposizione dell'art. 2441 c.c.

6.4 Potranno essere omessi sia il deposito presso il Registro Imprese dell'offerta di opzione che ogni altra forma di pubblicità della stessa, qualora tutti i soci siano presenti (in proprio o per delega) all'assemblea che delibera l'aumento di capitale e dichiarino di essere già informati dell'offerta di opzione e del termine relativo.

6.5 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 7 — Versamenti e finanziamenti soci

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico, a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

7.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Articolo 8 — Azioni

8.1 La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.

8.2 A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

8.3 Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi degli artt. 2348 e segg. cod. civ.; comunque tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

8.4 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci.

8.5 I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori a sensi delle vigenti disposizioni di legge, e di ottenerne estratti a proprie spese.

Articolo 9 — Trasferimento di azioni

9.1 Il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà prima offrirle agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle, con preferenza rispetto ai terzi, con le modalità e secondo quanto stabilito dal successivo paragrafo 9.3.

9.2 Il trasferimento delle azioni (per atto tra vivi) può avvenire esclusivamente a favore di soggetti di cui al paragrafo 1.2 del presente statuto e nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 5.2 del presente statuto.

9.3 Il socio che intende trasferire in tutto od in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro trenta giorni dal ricevimento della

raccomandata, comunicherà sempre a mezzo lettera raccomandata l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

- a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni, dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;
- b) le azioni dovranno essere trasferite entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui le azioni offerte non siano proporzionalmente divisibili tra tutti i soci accettanti) della data fissata per il trasferimento;
- c) nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione al valore nominale delle azioni da ciascuno di essi possedute;
- d) se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;
- e) qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;
- f) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;
- g) qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire le azioni offerte in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;
- h) la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione

patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società;

- i) il diritto di prelazione spetta ai soci anche nel caso di trasferimento del diritto di opzione di cui al precedente paragrafo 6.3;
- j) la cessione delle azioni e del diritto di opzione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

9.4 Resta inteso che l'efficacia, nei confronti della società, dei trasferimenti delle azioni e dei diritti d'opzione è comunque subordinata all'accertamento da parte dell'Organo Amministrativo delle condizioni previste dal paragrafo 9.2 del presente statuto ovvero, che il trasferimento non faccia venire meno la partecipazione pubblica totalitaria e la qualità del nuovo socio nella qualificazione di cui al precedente paragrafo 1.2 del presente statuto.

9.5 In caso di trasferimento di azioni o di diritti d'opzione in violazione delle condizioni di cui al presente articolo, l'acquirente non avrà comunque diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti patrimoniali e amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

Articolo 10 - Partecipazione pubblica totalitaria

10.1 Il capitale sociale con diritto di voto nelle assemblee dovrà essere totalmente posseduto, per tutta la durata della società, dai soggetti indicati nel precedente articolo 1.2 del presente statuto, i quali dovranno esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

10.2 Non sarà pertanto valido nei confronti della società il passaggio di azioni a soggetti diversi rispetto a quelli anzi citati.

10.3 La condizione di cui al precedente paragrafo 10.1 dovrà essere rispettata anche nel caso di emissioni azionarie od obbligazioni convertibili.

Articolo 11 — Recesso del Socio

11.1 Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;

- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge e dal presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

11.2 Hanno inoltre diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

11.3 Il diritto di recesso compete inoltre ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

11.4 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente paragrafi 11.1 e 11.2 dovrà essere comunicata all' Amministratore Unico o al consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato, entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

11.5 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere la liquidazione delle azioni per le quali esercitano il recesso al valore da determinarsi ai sensi del successivo articolo 12. Per quanto qui non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2437 c.c. e seguenti.

Articolo 12 — Liquidazione della partecipazione

12.1 Il valore delle azioni dei soci recedenti è determinato dall'organo amministrativo sentiti gli organi di controllo, tenendo conto del loro valore di mercato ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

12.2 I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore di cui al precedente paragrafo 12.1 nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. In caso di contestazione, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

12.3 Il procedimento di liquidazione si svolge con le modalità e nei termini di cui all'art. 2437-quater c.c.; comunque il rimborso delle azioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla società, salvo venga deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 13 - Obbligazioni

13.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo e l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

13.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni.

13.3 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII, capo V, del Libro V, c.c..

Articolo 14 - Strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni

14.1 La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346 ultimo comma c.c.

14.2 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

14.3 La società può emettere detti strumenti finanziari per una somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

14.4 La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

14.5 Gli strumenti finanziari che condizionino tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII, capo V, Libro V, c.c..

14.6 Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI, Capo V del c.c.

ORGANI SOCIALI

Articolo 15 — Organi sociali

15.1 Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il collegio sindacale.

ASSEMBLEA

Articolo 16 — Convocazione

16.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

16.2 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dall'organo amministrativo; l'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo del territorio italiano.

16.3 L'assemblea, ai sensi dell'art. 2366, 3 comma, c.c., viene convocata con avviso comunicato ai soci con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.

La convocazione potrà essere effettuata con lettera raccomandata fatta pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili.

16.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'assemblea di seconda convocazione.

16.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano alla assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

16.6 Nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo 16.5, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Articolo 17 — Presidenza

17.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea sarà presieduta dal Vicepresidente, ove nominato, o da altra persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2 L'assemblea nomina un segretario verbalizzante anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un Notaio.

17.3 Il Presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione della stessa, accerta con l'aiuto del segretario verbalizzante l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Articolo 18 - Partecipazione

18.1 Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. Non è invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

18.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Si applicano le altre disposizioni dell'art. 2372 c.c.

18.3 I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

Articolo 19 — Diritto al voto

Ogni azione attribuisce il diritto di voto, salvo nel caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi del precedente paragrafo 8.3, azioni che a fronte del riconoscimento di particolari diritti siano senza diritto di voto, o con diritto di voto limitato.

Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

Articolo 20 — Materie riservate all'assemblea ordinaria e straordinaria

20.1 L'assemblea ordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, ha competenza per le materie ad essa riservate per legge, e segnatamente:

- a) approva il bilancio, la destinazione degli utili;
- b) determina il numero dei consiglieri di amministrazione entro i limiti di cui al successivo art. 23.1;
- c) nomina e revoca i componenti dell'organo amministrativo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 27, determina il loro compenso;
- d) nomina e revoca i componenti del collegio sindacale, il presidente dello stesso, il soggetto al quale è demandata la revisione contabile e determina il loro compenso;
- e) nomina e revoca il revisore legale dei conti o la società di revisione legale, su proposta motivata del collegio sindacale, e ne determina il relativo compenso;
- f) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

20.2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

20.3 L'assemblea straordinaria delibera su:

- a) modifiche dello statuto;
- b) nomina sostituzione e poteri dei liquidatori;
- c) ogni altra materia espressamente attribuita, dalla legge e/o dal presente Statuto, alla sua competenza.

Articolo 21 - Autorizzazioni dell'assemblea agli atti dell'organo amministrativo

21.1 I seguenti atti dell'organo amministrativo, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo previsto dalla normativa comunitaria quale presupposto essenziale dell'affidamento *in-house*, sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria dei soci:

- a) approvazione del piano industriale annuale e pluriennale della società o di altri documenti societari di tipo programmatico, incluso il budget e le relative modifiche rilevanti da apportare a tali documenti;
- b) affitti e cessioni di rami d'azienda;
- c) cessioni e acquisti di immobili per un importo superiore a €1 milione;
- d) locazione di immobili per un importo superiore a €200.000;
- e) mutui e altre operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore ad un terzo del fatturato risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

21.2 L'assemblea, per deliberare sulle autorizzazioni previste dal precedente comma, è convocata senza ritardo dall'organo amministrativo secondo quanto previsto dal precedente articolo 16.

21.3 Ciascun ente locale socio, ove ritenga che l'organo amministrativo non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto o l'attività in conformità all'autorizzazione concessa, può richiedere, ai sensi dell'art. 2367 c.c. l'immediata convocazione dell'assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società.

21.4 L'esecuzione degli atti di cui al precedente paragrafo 21.1 senza che sia stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

Articolo 22 — Deliberazioni e verbalizzazione

22.1 L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.

22.2 L'assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

22.3 Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

22.4 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

22.5 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

22.6 Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

22.7 Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

22.8 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

22.9 Le modalità e i termini di impugnazione delle delibere dell'assemblea sono previsti dalla legge; in espressa deroga a quanto previsto dall'art. 2377 3° (terzo) comma c.c., il diritto di impugnativa viene attribuito a ciascun socio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 23 — Composizione e durata

23.1 La società è amministrata, a scelta dell'assemblea ordinaria, alternativamente:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea dei Soci, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, incluso il Presidente.

23.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

23.3 Gli amministratori debbono essere scelti tra persone in possesso di una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni svolte presso enti e aziende pubbliche o private.

23.4 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; in mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo gli amministratori si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi.

23.5 La scelta degli amministratori è effettuata nel rispetto della normativa applicabile sull'equilibrio di genere.

23.6 Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

La dolosa o negligente violazione da parte degli amministratori di quanto previsto nel bilancio previsionale, nel piano degli investimenti, nei piani strategici industriali e finanziari, costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori.

23.7 E' ammessa la rieleggibilità.

23.8 Se, per qualsiasi causa, viene a cessare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intende decaduto e l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; il collegio sindacale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

23.9 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Per la rinuncia all'ufficio da parte degli amministratori si applica il disposto dell'art. 2385 c.c.

Articolo 24 — Convocazione

24.1 In caso di nomina di un consiglio di amministrazione, questo:

- a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica) con attestazione di ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza, almeno un giorno prima;
- b) nell'avviso di convocazione vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

24.2 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci e viene nominato un Segretario verbalizzante.

24.3 E' possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

24.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

24.5 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 25 — Poteri dell'organo amministrativo e deleghe

25.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, delibera secondo gli indirizzi dell'assemblea dei soci e, ove previsto ai sensi del precedente articolo 21, conformemente alle autorizzazioni dell'assemblea dei soci; ha competenza sulle materie che la legge o il presente statuto non attribuiscono all'assemblea dei soci.

25.2 Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vicepresidente, all'unico scopo di individuare un sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento.

25.3 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi consiglieri; si applica in tal caso l'art. 2381 c.c..

25.4 L'organo amministrativo può inoltre nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 26 — Rappresentanza

26.1 La rappresentanza della società, di fronte a terzi ed anche in giudizio, spetterà all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati, se nominati, nei limiti delle loro deleghe.

26.2 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Articolo 27- Compenso degli amministratori

27.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato un compenso determinato dai Soci, in occasione della nomina o con apposita delibera dell'assemblea ordinaria.

27.2 L'assemblea dei soci può anche determinare l'ammontare complessivo del compenso ai sensi del precedente art. 20.1, che sarà poi suddiviso tra gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, dal consiglio di amministrazione.

27.3 È vietata la corresponsione agli amministratori di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, così come la corresponsione di trattamenti di fine mandato.

ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 28 - Collegio sindacale

28.1 Il collegio sindacale è formato da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria dei soci.

28.2 Il collegio resta in carica tre esercizi finanziari e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ciascun membro del collegio è rieleggibile.

28.3 Le cause di ineleggibilità e decadenza, la nomina, la cessazione, la sostituzione, la retribuzione e la responsabilità dei sindaci, nonché il funzionamento del collegio sindacale sono regolati dalle disposizioni di legge.

28.4 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

28.5 Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

28.6 E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare ogni documento.

Articolo 29 - Revisione legale dei conti

29.1 La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia, ai sensi del D.Lgs. 39/2010.

29.2 L'incarico è conferito dall'assemblea ordinaria, su proposta motivata del collegio sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo.

29.3 Ove ne ricorrano i presupposti di legge, è data facoltà all'assemblea ordinaria dei soci di attribuire lo svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti al collegio sindacale; in tal caso tutti i membri del collegio sindacale dovranno essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti istituito presso apposito Ministero.

AFFIDAMENTO IN HOUSE

Articolo 30 - Strumenti programmatici e diritti di controllo

30.1 Le modalità di indirizzo, programmazione, vigilanza e il controllo analogo congiunto da parte degli enti locali soci sono disciplinate nel presente statuto e in apposita convenzione conclusa tra i predetti enti locali ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000.

30.2 In particolare, al fine dell'esercizio del controllo analogo, è istituita l'assemblea di Coordinamento Intercomunale, cui partecipa la totalità degli enti soci, la quale è tenuta alla preventiva approvazione, secondo le modalità previste dalla convenzione conclusa tra gli enti locali soci ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, delle delibere indicate di seguito relative a:

- i. approvazione del bilancio di esercizio della società e distribuzioni di utili;
- ii. approvazione del piano industriale annuale e pluriennale della società o di altri documenti societari di tipo programmatico, incluso il budget e modifiche rilevanti da apportare a tali documenti;
- iii. nomina e revoca dei membri del consiglio di amministrazione, collegio sindacale e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti e determinazione del relativo compenso;
- iv. istituzione o soppressione di sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, dipendenze;
- v. proroga o anticipato scioglimento della società e la nomina/revoca dei liquidatori;
- vi. aumento o riduzione del capitale sociale;

- vii. trasferimento in tutto o in parte a qualunque titolo (anche gratuito) di azioni ad altri enti locali, anche se soci, ovvero di diritti di opzione sulle azioni;
- viii. affitti e cessioni di rami d'azienda;
- ix. emissione di obbligazioni o di strumenti finanziari diversi;
- x. modifiche statutarie;
- xi. operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione della società;
- xii. cessioni e acquisti di immobili per un importo superiore a €1 milione;
- xiii. locazione di immobili per un importo superiore a € 200.000;
- xiv. mutui e altre operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore ad un terzo del fatturato risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

30.3 Viene inoltre istituita all'interno dell' Assemblea di Coordinamento Intercomunale una Commissione Territoriale incaricata di verificare, anche sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società e dall' Assemblea di Coordinamento Intercomunale.

30.4 Al fine dell'esercizio da parte degli enti locali soci del controllo di cui al comma precedente, l'organo amministrativo è tenuto:

- a) ad inviare, senza ritardo, al fine della relativa approvazione, all'assemblea di Coordinamento Intercomunale:
 - il progetto di bilancio di esercizio e le relazioni al bilancio di esercizio di cui all'art. 2429 c.c e all'art.14 D.Lgs. 39/2010,
 - piano industriale annuale e pluriennale della società o di altri documenti societari di tipo programmatico, incluso il budget e le relative modifiche rilevanti da apportare a tali documenti;
- b) ad inviare, senza ritardo, su richiesta della stessa, gli ulteriori atti richiesti dalla Commissione Territoriale al fine della verifica dello stato di attuazione degli atti di programmazione approvati dalla società e dall'assemblea di Coordinamento Intercomunale.

30.5 La trasmissione di tutti gli atti di cui sopra avviene al fine di consentire agli enti locali soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo della società.

30.6 Almeno una volta l'anno l'organo amministrativo esporrà apposita relazione davanti all'assemblea di Coordinamento Intercomunale avente per oggetto la gestione dei servizi pubblici svolti dalla società nonché l'andamento generale dell'amministrazione della società stessa.

30.7 A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è, inoltre, consentito a ciascun Ente locale il diritto di domandare, sia nel corso delle assemblee sia al di fuori di esse, mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da esso affidati alla società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa.

30.8 La società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nell'oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti approvati preventivamente dagli enti locali soci ovvero, nell'ipotesi di Autorità preposte, dalle normative di settore, alla organizzazione, programmazione e controllo dei servizi affidati alla società, mediante convenzioni stipulate tra la società e le predette Autorità.

30.9 L'organo amministrativo e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società; a tal fine l'organo amministrativo può anche convocare l'assemblea della società al fine di sottoporre all'approvazione degli enti locali soci gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della società e dei servizi pubblici ad essa affidati.

30.10 La società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle notizie inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti.

30.11 È attribuito a ciascun Comune Socio un potere di veto, che deve essere adeguatamente motivato, sulle deliberazioni — assunte dal consiglio di amministrazione, dagli organi delegati e dall'assemblea dei soci — ove inerenti allo svolgimento di servizi non oggetto del servizio idrico integrato e che abbiano rilevanza esclusivamente sul territorio del suddetto Comune Socio.

Articolo 31 — Convenzione di gestione per i servizi affidati dalle autorità preposte in base alle normative di settore.

31.1 La gestione dei servizi affidati alla società dalle Autorità preposte in base alle singole normative di settore, viene disciplinata mediante apposita convenzione stipulata dalla società con le predette Autorità ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 152/2006.

31.2 Le Autorità di settore restano titolari di tutte le competenze stabilite dalle disposizioni di legge, statale e regionale, vigenti in materia di organizzazione, programmazione e controllo dei servizi affidati alla società.

Articolo 32- Controllo da parte di autorità preposte sulla base delle singole normative di settore

32.1 Restano ferme le competenze inderogabili che le disposizioni di legge, statale o regionale vigenti, conferiscono in capo alle Autorità preposte, dalle singole discipline di settore, per lo svolgimento delle funzioni di organizzazione, programmazione e controllo della gestione dei servizi pubblici locali.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Articolo 33 — Bilancio

33.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

33.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge e di statuto.

33.3 Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Articolo 34 - Utili

34.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

34.2 La delibera che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

34.3 Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 35 - Scioglimento

35.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 22.2.

35.2 Nel caso di cui al precedente paragrafo 35.1, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'assemblea con apposita deliberazione da adottarsi in sede straordinaria sempre con le maggioranze previste dal precedente paragrafo 22.2, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.

35.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria presa con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 22.2. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter c.c.

35.4 Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativo e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

35.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII, Libro V, c.c..

Articolo 36 - Clausola compromissoria

36.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio nel cui ambito ha sede la società il quale designerà tra essi arbitri, il Presidente del Collegio.

36.2 Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto, in via rituale, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. c.p.c.

36.3 Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente articolo 11.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 37 - Rinvio

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia.

Dott. Maurizio Campana



**RELAZIONE DELL'ESPERTO
EX ART.2501 SEXIES C.C.
sul RAPPORTO DI CAMBIO indicato
nel PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
in VIACQUA S.P.A.
di SOCIETA' IMPIANTI BERICO TESINA S.r.l.
e di SOCIETA' IMPIANTI BERICO TESINA ACQUA S.r.l.**

Maurizio Campana
Vicenza, 14 marzo 2019

1



Ai Soci di
Società Impianti Berico Tesina Srl

Ai Soci di
Società Impianti Berico Tesina Acqua Srl

Ai Soci di
Viacqua Spa

La presente relazione ha lo scopo di fornire ai Soci idonee informazioni sul rapporto di cambio e sul mio giudizio sull'adeguatezza del metodo di valutazione utilizzato.

Si struttura come segue:

1 - Motivo, oggetto e natura dell'incarico	pag. 3
2 - Natura e portata della presente relazione	pag. 4
3 - La prospettata operazione di fusione	pag. 5
4 - Il quadro normativo, gli interessi tutelati e gli obblighi imposti all'esperto	pag. 9
5 - La documentazione utilizzata per lo svolgimento dell'incarico	pag.12
6 - Metodologia di valutazione adottata dagli organi amministrativi per la determinazione del rapporto di cambio	pag.14
7 - Le difficoltà di valutazione incontrate dagli organi amministrativi	pag.20
8 - I risultati emersi dalla valutazione effettuata dagli organi amministrativi	pag.22
9 - Il lavoro svolto	pag.26
10 - L'adeguatezza del metodo di valutazione utilizzato e la validità delle stime ottenute	pag.27
11 - Conclusioni	pag.30



1 - MOTIVO, OGGETTO E NATURA DELL'INCARICO

Il 4 febbraio 2019, i legali rappresentanti di:

- **Società Impianti Berico Tesina S.r.l.**, società a responsabilità limitata con sede legale in Piazza Umberto I n. 1 Camisano Vicentino (VI), Iscrizione al Registro Imprese di Vicenza, Codice Fiscale e Partita Iva 01700510249 - REA VI 277152 (di seguito anche *Sibet S.r.l.*),
- **Società Impianti Berico Tesina Acqua S.r.l.**, società a responsabilità limitata con sede legale in Via Roma n. 174 Torri di Quartesolo (VI), Iscrizione al Registro Imprese di Vicenza, Codice Fiscale e Partita Iva 03709960243 - REA VI 347398 (di seguito anche *Sibet Acqua S.r.l.*),
- **Viacqua S.p.A.**, società per azioni con sede legale in Viale dell'Industria n. 23 Vicenza (VI), Iscrizione al Registro Imprese di Vicenza, Codice Fiscale e Partita Iva 03196760247 - REA VI 306449

hanno presentato ricorso affinché il Tribunale di Vicenza nominasse un esperto comune per la redazione, a norma dell'art. 2501 sexies c.c., della relazione sulla congruità del rapporto di cambio (di seguito anche *l'Incarico*) nella prospettata operazione di fusione per incorporazione (di seguito anche la *Fusione*) delle società *Sibet S.r.l.* e *Sibet Acqua S.r.l.* (incorporande) in *Viacqua S.p.A.* (incorporante).

Con decreto del 7 febbraio 2019, depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2019, il Tribunale di Vicenza ha designato quale esperto comune il sottoscritto Maurizio Campana, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza al nr. 476 sezione A, nonché al Registro dei Revisori Contabili al nr. 112937 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.14 del 18 febbraio 2000.



A tal fine ho ricevuto da ciascuna delle tre società: (i) il progetto di fusione per incorporazione (di seguito anche il *Progetto di Fusione*) redatto dagli organi amministrativi in data 19 dicembre 2018, già depositato presso la sede legale delle società coinvolte ed iscritto presso il competente Registro delle Imprese di Vicenza (data iscrizione 1 febbraio 2019), (ii) la Relazione degli amministratori che indica, illustra e giustifica, ai sensi dell'articolo 2501 quinquies del Codice Civile, il rapporto di cambio, nonché (iii) le situazioni patrimoniali, previste dall'articolo 2501 quater del Codice Civile, aggiornate alla data del 30 settembre 2018.

Il Progetto di Fusione sarà sottoposto all'approvazione delle assemblee dei Soci delle tre società, le quali saranno convocate dai rispettivi organi amministrativi una volta che i consigli comunali dei comuni Soci avranno autorizzato i sindaci pro-tempore o chi per essi ad intervenire al fine di dare efficacia giuridica al percorso di fusione delineato.

2 - NATURA E PORTATA DELLA PRESENTE RELAZIONE

Al fine di fornire ai Soci idonee informazioni sul rapporto di cambio, la presente relazione indica i metodi seguiti dagli organi amministrativi delle tre società per la sua determinazione; essa contiene, inoltre, la valutazione sull'adeguatezza dell'adozione di tali metodi, sotto il profilo della loro ragionevolezza e non arbitrarietà, sull'importanza relativa attribuita dagli organi amministrativi delle società a ciascuno di essi e sulla loro corretta applicazione.

Nell'esaminare i criteri di valutazione adottati dagli organi amministrativi delle società, anche sulla base delle indicazioni fornite dal dott. Cristiano Eberle di Schio (di seguito anche l'Advisor), non ho effettuato una



valutazione economica delle società coinvolte nell'operazione di Fusione. Tali valutazioni sono state svolte dagli organi amministrativi delle tre società e dall'Advisor incaricato.

Le procedure descritte nella presente relazione sono state effettuate al solo scopo di esprimere un giudizio sui metodi di valutazione adottati dagli organi amministrativi delle società per determinare il rapporto di cambio e pertanto:

- non hanno alcuna validità per finalità diverse,
- non costituiscono in alcun modo una valutazione di merito sull'opportunità dell'operazione di Fusione, né sulle motivazioni della stessa espresse dagli organi amministrativi.

3 – LA PROSPETTATA OPERAZIONE DI FUSIONE

L'operazione che le società intendono attuare si realizza tramite l'incorporazione delle società Sibet S.r.l. e Sibet Acqua S.r.l. in Viacqua S.p.A..

Società Impianti Berico Tesina S.r.l. (Sibet S.r.l.) è stata costituita con atto del 24 novembre 1993 e chiude il proprio esercizio sociale al 31 dicembre di ogni anno. La società presenta un capitale sociale sottoscritto ed interamente versato pari ad Euro 367.070,00, suddiviso in 6 quote possedute da altrettanti comuni della provincia di Vicenza. La società ha per oggetto sociale "1. la costruzione, gestione e manutenzione di impianti fognari, di depurazione e di rigenerazione dell'acqua; 2. l'esercizio di servizi di captazione, adduzione, distribuzione, erogazione di acqua, fognatura, depurazione e rigenerazione delle acque reflue; 3. l'effettuazione e/o la promozione di studi di fattibilità degli impianti fognari, di depurazione e dei servizi attinenti il ciclo idrico integrato, nonché l'organizzazione di iniziative per il miglioramento in termini di



economicità, efficienza ed efficacia degli stessi; 4. la raccolta e l'elaborazione dei dati concernenti gli stessi impianti e servizi. [...]"

Società Impianti Berico Tesina Acqua S.r.l. (Sibet Acqua S.r.l.) è stata costituita con atto del 15 luglio 2011 e chiude il proprio esercizio sociale al 31 dicembre di ogni anno. La società presenta un capitale sociale sottoscritto ed interamente versato pari ad Euro 10.000,00 suddiviso in 6 quote, possedute da altrettanti comuni della provincia di Vicenza. La società ha per oggetto sociale "1. la costruzione, gestione e manutenzione di acquedotti e di reti ed impianti di captazione, adduzione, distribuzione ed erogazione di acqua; 2. l'esercizio di servizi di captazione, adduzione, distribuzione, erogazione di acqua; 3. l'effettuazione e/o la promozione di studi di fattibilità degli impianti di captazione, adduzione, distribuzione, erogazione di acqua nonché l'organizzazione di iniziative per il miglioramento in termini di economicità, efficienza ed efficacia degli stessi; 4. la raccolta e l'elaborazione dei dati concernenti gli stessi impianti e servizi; [...]"

Viacqua S.p.A. è stata costituita in data 14 dicembre 2004 e chiude il proprio esercizio sociale il 31 dicembre di ogni anno. La società presenta un capitale sociale sottoscritto pari ad Euro 11.241.400,00 suddiviso in n. 224.828 azioni, con valore unitario pari a Euro 50,00, possedute da 68 comuni della provincia di Vicenza. L'oggetto sociale della società incorporante risulta "la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, attività ad essi complementari ed opere e lavori connessi ai sensi di legge. In particolare, la società ha per oggetto "1. la gestione del servizio idrico integrato così come definito dalle normative vigenti; 2. la programmazione, la progettazione e la gestione, in concessione o in affidamento diretto, tramite la stipula di apposite convenzioni, dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche



funzionali alla produzione di energia elettrica, di servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue e/o meteoriche; [...]"

I comuni Soci delle tre società, tutti comuni della Provincia di Vicenza, ricadono nell'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione (di seguito, ATO), l'ente d'ambito cui la Regione Veneto, con la Legge Regionale nr. 17 del 27.04.2012, ha affidato il compito di sovrintendere al ciclo integrato dell'acqua per il territorio di propria competenza

Le tre società non hanno alcun rapporto di partecipazione reciproca e operano in qualità di società di gestione o titolari degli impianti, delle infrastrutture e delle reti funzionali all'erogazione del servizio.

Viacqua S.p.A. è attiva come gestore in house (quindi svolge il servizio nel territorio dei comuni che ne detengono il capitale sociale e che svolgono su di essa il cosiddetto "controllo analogo", mediante l'assemblea di coordinamento degli enti locali soci, coerentemente con quanto previsto dalla normativa europea) nel settore del Servizio Idrico Integrato, in regime di tariffe amministrate per quanto riguarda le attività di servizi di acquedotto, fognatura e depurazione dei reflui civili ed industriali, regolazione del servizio. I comuni soci di Sibet S.r.l. e di Sibet Acqua S.r.l. sono anche già soci di Viacqua.

Sibet S.r.l. e Sibet Acqua S.r.l., società incorporande, rientrano nella categoria delle cosiddette "società pubbliche patrimoniali" ex art. 113 T.U.EE.LL., in quanto posseggono, a titolo di proprietà, un importante patrimonio composto da impianti di depurazione, fognatura e da condotte idriche sul territorio. Tali dotazioni, che rientrano nel patrimonio demaniale/non disponibile, sono già attualmente messe a disposizione, in forza di legge, alla società incorporante Viacqua S.p.A., quale gestore unico del Servizio Idrico Integrato.



La prospettata fusione si colloca nell'ambito dell'auspicato percorso di riorganizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni – anche locali – intrapreso dal nostro legislatore già da qualche tempo. Infatti, nel corso degli ultimi anni si sono susseguiti interventi normativi che hanno tentato di attuare concrete misure rientranti nella cosiddetta *spending review*, ovvero nella più corretta e razionale gestione della *res pubblica*, in un'ottica di concreta riduzione degli oneri di sistema.

A partire dalla Legge di Stabilità per l'esercizio finanziario 2015, è stato posto l'accento sulle società partecipate pubbliche che, sulla scorta del cosiddetto "Piano Cottarelli", gravano passivamente sui bilanci degli Enti Pubblici locali soci. Con l'obiettivo di ottenere un maggiore efficientamento della gestione pubblica, e soprattutto per evitare che eventuali perdite registrate dalle società partecipate condizionino i bilanci degli enti pubblici soci, ricadendo quindi sulla collettività, il legislatore ha ritenuto apprezzabili anche, e soprattutto, le aggregazioni tra società partecipate. Successivamente, il legislatore ha adottato taluni interventi normativi (ad esempio, L. 124/2015 - D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.) che si caratterizzano per la volontà di raggiungere obiettivi di qualità, efficacia ed economicità del sistema. Per quanto riferito nello specifico alle società a partecipazione pubblica, sono visti con favore gli interventi per la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni societarie detenute dagli enti pubblici anche attraverso processi di aggregazione tra soggetti societari con caratteristiche simili, pur se indirette, o comunque appartenenti al medesimo contesto pseudo-produttivo.



4 – IL QUADRO NORMATIVO, GLI INTERESSI TUTELATI E GLI OBBLIGHI IMPOSTI ALL'ESPERTO

Il 19 dicembre 2018 gli organi amministrativi delle tre società hanno condiviso il progetto di fusione che sarà sottoposto, ai sensi dell'art. 2502 c.c., all'approvazione delle assemblee delle società partecipanti alla Fusione, di prossima convocazione e ciò solo a seguito dell'autorizzazione da parte dei consigli comunali dei comuni Soci a favore dei sindaci pro-tempore, o di chi per essi, ad intervenire nelle opportune sedi al fine di dare efficacia giuridica al percorso di fusione prospettato.

Gli organi amministrativi delle tre società partecipanti alla fusione hanno approvato:

- le situazioni patrimoniali ex art. 2501 quater c.c. alla data del 30 settembre 2018;
- il Progetto di Fusione redatto ai sensi dell'art. 2501 ter c.c.; detto Progetto è stato approvato (i) con delibera del 6 dicembre 2018 da parte dell'organo amministrativo di Viacqua Spa, (ii) con determina del 19 dicembre 2018 da parte dell'amministratore unico di Sibet S.r.l. e (iii) con determina del 18 dicembre 2018 da parte dell'amministratore unico di Sibet Acqua S.r.l.;
- la relazione illustrativa degli organi amministrativi al Progetto di Fusione di cui all'art. 2501 quinquies c.c..

La prospettata operazione di Fusione:

- comporterà, per la società incorporante, il subentro a titolo universale in tutte le attività e passività, come diritti ed obblighi, delle due società incorporande;
- richiederà un aumento del capitale sociale della società incorporante a servizio della operazione di Fusione per Euro 337.150,00 (n. 6.743 azioni di



valore unitario pari ad Euro 50,00) che sarà riservato ai soci delle due società incorporande sulla base del rapporto di cambio di cui scriverò nel prosieguo;

- l'unica modifica che sarà apportata allo statuto sociale di Viacqua S.p.A. riguarderà il capitale sociale, che dovrà essere adeguato a seguito dell'aumento da deliberare, come appena accennato.

Nell'ambito del procedimento delineato dal legislatore, la relazione ex art. 2501 sexies c.c. si colloca nella c.d. fase "*pre deliberativa*" della fusione, ossia quella fase che segue la redazione del progetto di fusione e che risulta caratterizzata dalla predisposizione dei documenti strumentali ad una adeguata informazione per la successiva decisione in ordine alla fusione di cui all'art. 2502 c.c.. Quale presidio per una corretta informazione a favore dei soci e per una loro consapevole successiva decisione, il processo di valutazione delle società partecipanti alla fusione ed il risultato finale della determinazione del rapporto di cambio devono essere verificati da un esperto indipendente rispetto agli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione.

Le disposizioni di cui all'art. 2501 sexies c.c. relative alla relazione dell'esperto si inseriscono nell'ambito di un ideale percorso di continuità con quelle dell'articolo precedente, assolvendo ad una funzione integratrice della tutela garantita con le disposizioni di cui all'art. 2501 quinquies c.c. (relazione dell'organo amministrativo).

Il parere richiesto all'esperto indipendente è finalizzato a porre i soci in condizione di esprimere un parere consapevole, informato e ponderato sulla deliberanda operazione di fusione.

Con riguardo al contenuto della relazione dell'esperto, precise indicazioni sono rinvenibili direttamente dal disposto dell'art. 2501 sexies c.c..



A norma del citato articolo, infatti, all'esperto è richiesta la redazione di una *"relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote"* in cui siano indicati:

- *"il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi";*
- *"le eventuali difficoltà di valutazione";*
- *"un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato".*

Per sua natura, quindi, il parere richiesto all'esperto si pone su un piano diverso rispetto a quello della relazione dell'organo amministrativo.

All'esperto, infatti non è richiesta un'autonoma attività valutativa, ma una verifica indipendente del procedimento di calcolo del rapporto di cambio seguito dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione, valutando l'adeguatezza di questo e la corretta applicazione dei metodi di valutazione adottati.

Del pari, all'esperto non è richiesto di proporre un proprio rapporto di cambio, né tantomeno di entrare nel merito della convenienza economica dell'operazione, bensì di analizzare la ragionevole, motivata e non arbitraria scelta valutativa e metodologica adottata dagli organi amministrativi e, dunque, l'adeguatezza dei criteri di valutazione rispetto alle caratteristiche-tipo delle società interessate alla fusione.

In altri termini, la pronuncia di un giudizio di congruità richiede all'esperto di verificare che i criteri applicati dagli organi amministrativi ai fini della determinazione del rapporto di cambio siano adeguati alla situazione reale delle società interessate alla fusione, considerando e soppesando le specificità sia interne che esterne delle società stesse.



Il presente lavoro si inquadra all'interno della cornice normativa sopra illustrata e assume significato unicamente in tale ambito. Il processo di analisi illustrato nel prosieguo ha la specifica finalità di attestare la congruità del rapporto di cambio stabilito dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione.

A tale fine, la presente relazione indica la metodologia valutativa seguita dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione per la determinazione del rapporto di cambio e le eventuali difficoltà di valutazione dai medesimi affrontate.

In particolare, essa contiene la mia analisi sull'adeguatezza del metodo di valutazione adottato, sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà, oltre che sulla sua concreta applicazione.

Nell'esaminare il percorso valutativo seguito dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione non è stata effettuata alcuna valutazione economica delle stesse. Tale valutazione è stata svolta esclusivamente dagli organi amministrativi delle tre società partecipanti alla Fusione e dall'Advisor dagli stessi incaricato.

Va da sé che nessuna utilizzazione parziale dei dati, delle informazioni disponibili, dei giudizi e dei risultati espressi nella presente relazione potrà assumere significato al di fuori di essa.

5 – LA DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Nello svolgimento del mio lavoro ho ottenuto dalle tre società coinvolte i documenti e le informazioni ritenuti utili. In particolare, sono stati acquisiti ed analizzati i seguenti documenti:

- gli statuti vigenti delle tre società;
- il Progetto di Fusione redatto ai sensi dell'art. 2501 ter c.c., che propone un aumento del capitale sociale della società incorporante a servizio della operazione di fusione per Euro 337.150,00;



- la relazione illustrativa degli organi amministrativi al Progetto di Fusione di cui all'art. 2501 quinquies c.c.;
- le situazioni patrimoniali delle società ex art. 2501 quater c.c. alla data del 30 settembre 2018;
- estratti dei verbali, se del caso, degli organi amministrativi che hanno approvato il progetto di fusione, la relazione sul progetto di fusione, la situazione patrimoniale al 30 settembre 2018;
- visure camerali di evasione del deposito al Registro Imprese di Vicenza del progetto di fusione per le tre società;
- i bilanci di esercizio delle società al 31 dicembre 2016 e 2017, corredati dalle relazioni dell'organo di controllo ove nominato;
- visure camerali aggiornate relative alle tre società;
- convenzione dell'A.T.O. Bacchiglione con il gestore Viacqua S.p.A.;
- determinazioni dell'A.T.O. Bacchiglione relative all'algoritmo tariffario del gestore Viacqua S.p.A.;
- piano economico finanziario 2019 – 2026 di Viacqua S.p.A.;
- elaborazioni svolte dall'Advisor in collaborazione con gli organi delle società coinvolte nella fusione in relazione alle differenze dei flussi finanziari in capo alla società incorporante ante e post fusione;
- altre informazioni contabili, extracontabili e gestionali ritenute utili ai fini della presente relazione.

Ho inoltre ottenuto attestazione che, per quanto a conoscenza degli organi amministrativi delle società, non sono intervenute modifiche significative ai dati ed alle informazioni presi in considerazione nello svolgimento delle mie analisi.



6 – METODOLOGIA DI VALUTAZIONE ADOTTATA DAGLI ORGANI AMMINISTRATIVI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

6.1 Premessa

Gli organi amministrativi hanno ritenuto appropriato individuare metodi di valutazione che, oltre ad avere consolidate basi dottrinali ed applicative, consentano di valutare in modo omogeneo le società interessate dalla Fusione. Secondo la normale prassi il presupposto fondamentale per l'ottenimento di valori significativi e comparabili ai fini di operazioni di fusione è infatti l'omogeneità e la confrontabilità dei metodi applicati, compatibilmente con le peculiari caratteristiche delle società oggetto di valutazione. Pertanto, le valutazioni sono state effettuate dagli organi amministrativi, avuto riguardo anche alle indicazioni dell'Advisor, con l'ottica di esprimere una stima comparativa dei valori delle società coinvolte e dando preminenza, nelle rispettive valutazioni, all'omogeneità e alla comparabilità dei metodi adottati rispetto alla determinazione del valore assoluto delle società. Come indicato dagli organi amministrativi, tali valutazioni sono quindi unicamente intese in termini relativi e con esclusivo riferimento alla Fusione. In particolare, i metodi di valutazione adottati dagli organi amministrativi ed i valori conseguenti all'applicazione degli stessi sono stati individuati al solo scopo di indicare un intervallo per il rapporto di cambio ritenuto congruo ai fini della Fusione. In nessun caso le valutazioni espresse dagli organi amministrativi sono da considerarsi quali possibili indicazioni di prezzo di mercato o di valore attuale o prospettico in un contesto diverso da quello riferito alla Fusione.



6.2 Scelta dei metodi e criteri di valutazione

Nella fusione tra società, l'obiettivo della valutazione è la determinazione dei valori relativi dei capitali economici e del conseguente rapporto di cambio, cioè della proporzione fra il numero delle azioni/quote della/delle società incorporanda/incorporande ed il numero delle azioni/quote che l'incorporante assegna ai soci della/delle incorporanda/incorporande. Lo scopo principale delle valutazioni delle società interessate da fusioni, quindi, più che la stima dei valori assoluti del capitale economico, è rappresentato dall'ottenimento di valori relativi confrontabili ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Le società oggetto dell'operazione devono pertanto essere valutate con criteri omogenei, in modo che i risultati delle analisi valutative siano pienamente confrontabili.

6.3 Descrizione delle metodologie utilizzate dagli organi amministrativi

Ai fini della determinazione del valore corrente delle società, e del conseguente rapporto di cambio, gli organi amministrativi hanno optato per l'applicazione di un metodo di profilo finanziario, basato sulla comparazione degli attuali flussi tariffari in capo alla società incorporante con quelli realizzabili post operazione di fusione. Tale metodo, seppur atipico, risulta finalizzato a considerare tutte le peculiarità dell'operazione di Fusione e delle società coinvolte e consta nella definizione dell'apporto finanziario delle società nel complessivo contesto dei flussi di cassa attesi dalla società risultante dalla fusione.

Infatti, come già sopra descritto, le due società incorporande rientrano nella categoria delle "società pubbliche patrimoniali", mentre la società incorporante opera come gestore in house del Servizio Idrico Integrato. Inoltre, per quanto concerne l'incorporanda Sibat S.r.l., avendo la



medesima beneficiato di specifici contributi pubblici per la realizzazione dell'intera infrastruttura idrica in proprietà, il capitale economico della società rilevante ai fini della determinazione del rapporto di concambio è costituito quasi esclusivamente dalle attività correnti (crediti e disponibilità liquide) al netto delle passività correnti, così come risultanti dalla situazione patrimoniale di riferimento. Il valore economico della società Sibet Acqua S.r.l. è, invece, composto sia dagli apporti connessi alla variazione dell'algoritmo tariffario sia dal saldo algebrico tra attività e passività correnti.

Le società, pur presentando caratteristiche comuni, si differenziano in maniera sostanziale sotto un profilo patrimoniale, economico e finanziario. Tali difformità hanno determinato concrete conseguenze nella scelta della metodologia da utilizzare, nelle risultanze della stima dei valori correnti delle società e, conseguentemente, nella determinazione del rapporto di cambio. Tale rapporto è stato, quindi, determinato comparando gli attuali flussi tariffari in capo alla società incorporante con quelli realizzabili post operazione di fusione. I flussi finanziari così calcolati hanno richiesto una specifica attualizzazione al fine di rendere la valutazione omogenea anche sotto un profilo temporale. Conseguentemente, è stato determinato l'orizzonte temporale di riferimento ed il tasso di attualizzazione da adottare.

Per quanto concerne il primo aspetto, gli organi amministrativi delle società hanno ritenuto opportuno considerare l'intero periodo di affidamento diretto in capo alla società incorporante, e quindi fino all'anno 2026.

Il tasso di attualizzazione è stato determinato tenendo conto (i) della remunerazione prodotta da forme di investimento alternative prive di



rischio, (ii) del saggio di inflazione atteso nonché (iii) dell'incertezza legata al sistema normativo in tema di servizi pubblici locali, che mai ha brillato per stabilità e coerenza.

Di seguito, sono analizzate le singole componenti utilizzate nella determinazione del rapporto di cambio.

Algoritmo tariffario

Stabilito il criterio da applicare, gli organi amministrativi hanno ritenuto che i flussi finanziari sensibili da valutare – e, successivamente, da comparare – fossero esclusivamente quelli di derivazione tariffaria, diretta ed indiretta. È stato quindi definito l'algoritmo tariffario, ante fusione, a beneficio di Viacqua S.p.A. per la sola gestione ex – Acque Vicentine (poiché i comuni soci di Sibet S.r.l. e di Sibet Acqua S.r.l. facevano tutti capo a tale gestione e in considerazione del fatto che le stesse predisposizioni tariffarie del Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione mantengono separate le gestioni ex Acque Vicentine ed ex Alto Vicentino Servizi), che è stato aggiornato contemplando lo sviluppo delle nuove articolazioni tariffarie nell'ambito del servizio idrico, ovvero:

- Opex (operating expenditure): componente tariffaria a copertura dei costi di gestione del servizio idrico integrato;
- Capex (capital expenditure): componente tariffaria dedicata alla remunerazione degli investimenti realizzati (capitale immobilizzato);
- FoNI (fondo nuovi investimenti): componente tariffaria destinata a finanziare gli investimenti futuri del soggetto gestore;
- Valore Residuo Regolatorio: ristoro che, allo scadere dell'affidamento in essere (2026), l'eventuale gestore subentrante dovrà riconoscere alla società Viacqua S.p.A. avendo a riferimento i beni strumentali destinati al servizio non ancora interamente ammortizzati.



Al fine di rendere omogenea la valutazione anche sotto un profilo temporale, tali componenti sono state coerentemente attualizzate.

Tasso di attualizzazione

Con lo scopo di identificare il reale contributo finanziario, fino all'anno 2026, delle infrastrutture idriche delle incorporande a beneficio dell'incorporata, contributo riferibile sia all'algoritmo tariffario gestorio, sia all'ipotetico valore residuo regolatorio, si è resa necessaria una specifica attualizzazione dei flussi finanziari come sopra definiti. Gli organi amministrativi si sono quindi concentrati sull'individuazione di un tasso che fosse anch'esso rispondente alle esigenze peculiari del contesto di cui trattasi.

Una prima analisi è stata effettuata considerando una mera attualizzazione finanziaria legata esclusivamente al tasso d'inflazione registrato nel periodo di formazione del Progetto di Fusione da parte delle autorità pubbliche competenti.

Gli organi amministrativi hanno al contempo ipotizzato possibili variazioni del medesimo, nel periodo in analisi e fino al 2026, sulla base della pianificazione socio - economica programmata per il nostro Paese. Infatti, risulta indubbio che, per le società in oggetto, non esiste un ordinario rischio imprenditoriale tale da incrementare il tasso di attualizzazione/capitalizzazione per adeguarlo al rapporto rischio/rendimento atteso. Risulterebbe però irragionevole non considerare che l'attuale algoritmo tariffario potrebbe subire nuove e diverse future regolamentazioni – anche normative – che potrebbero potenzialmente modificare la definizione del rapporto di concambio definito dalle società. In aggiunta, gli organi amministrativi hanno palesato la medesima perplessità anche con riferimento al valore residuo



regolatorio, in quanto il sistema normativo sui servizi pubblici locali si è contraddistinto per una precarietà legata, purtroppo, anche all'instabilità governativa che caratterizza il sistema Italia.

Alla luce di quanto sopra, le società hanno ritenuto di dover considerare il rischio di potenziale variabilità della normativa di settore, che deve essere contemplato nella definizione del rapporto di concambio concernente detta fusione e, nello specifico, nel tasso di attualizzazione.

L'ipotesi razionale definita dagli organi amministrativi evidenzia un tasso complessivo finito pari al 4%.

Le società sono giunte alla medesima conclusione anche applicando un calcolo indiretto/controprova, ovvero sommando (i) l'attuale tasso di rendimento reale di investimenti a rischio zero – al netto della componente inflattiva – alla (ii) quantificazione del rischio indotto da possibili mutamenti della piattaforma normativa di riferimento concernente sia l'algoritmo tariffario, sia il valore residuo regolatorio di subentro.

Da quanto sopra descritto è stato ottenuto il primo addendo del valore di concambio adottato.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
DELTA VRG	-202.633	-188.523	-173.295	-157.886	-144.274	-131.057	-119.139	-108.719
DELTA VR REGOLATORIO								4.077.525
TOTALE DIFFERENZIALI FC	-202.633	-188.523	-173.295	-157.886	-144.274	-131.057	-119.139	3.968.806
PERIODI	1	2	3	4	5	6	7	8
FATTORE DI SCONTO 4%	0,96	0,92	0,89	0,85	0,82	0,79	0,76	0,73
FLUSSI ATTUALIZZATI	- 194.839	- 174.300	- 154.059	- 134.962	- 118.583	- 108.576	- 90.536	2.889.968
VALORE ATTUALE FLUSSI	1.929.114							

Ulteriori componenti

Con lo scopo di applicare un criterio omogeneo nella sua totalità, nella definizione dei pesi ponderali del rapporto di concambio sono state altresì considerate: (i) le PFN [posizioni finanziarie nette] ove esistenti, (ii) le



consistenze consolidate di CCN [capitale circolante netto] e (iii) la liquidità secca, presenti nelle situazioni patrimoniali delle società incorporande aggiornate al 30 settembre 2018.

Nello specifico, però, sono state adottate valutazioni differenti in capo alle due società incorporande.

Per quanto concerne Sibat S.r.l., avendo la medesima beneficiato di specifici contributi pubblici per la realizzazione dell'intera infrastruttura idrica in proprietà, i cespiti produttivi della medesima non risultano "sensibili" ai fini dell'algoritmo tariffario vigente. Il capitale economico della società rilevante ai fini della determinazione del rapporto di concambio è costituito quasi esclusivamente dalle attività correnti (crediti e disponibilità liquide) al netto delle passività correnti, così come risultanti dalla situazione patrimoniale di riferimento.

Il valore economico di Sibat Acqua S.r.l. è, invece, composto sia dagli apporti connessi alla variazione dell'algoritmo tariffario sia dal saldo algebrico tra attività e passività correnti.

Esaminate le risultanze del processo valutativo assunto dagli organi amministrativi, si è quindi stabilito che (i) ai soci della società incorporante fosse assegnata una percentuale del capitale sociale pari al **97,09%**, (ii) ai soci della società incorporata Sibat S.r.l. una quota pari allo **0,09%** e (iii) ai soci della Sibat Acqua S.r.l. una quota pari al **2,82%**.

7 - LE DIFFICOLTA' DI VALUTAZIONE INCONTRATE DAGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Gli organi amministrativi, nella relazione ex art. 2501 quinquies, hanno evidenziato talune difficoltà nell'individuazione e nell'applicazione dei metodi valutativi "comuni", che non avrebbero offerto una



rappresentazione reale ed economicamente apprezzabile dei valori attribuibili alle tre distinte società.

In particolare:

- il metodo patrimoniale si basa sulla valutazione analitica dei singoli elementi dell'attivo e del passivo patrimoniale valutati a valori correnti; alla luce della segregazione/destinazione e della obbligata "messa a disposizione" dei cespiti produttivi a beneficio del gestore unico del Servizio Idrico Integrato nel proprio ambito di competenza, gli organi amministrativi hanno ritenuto che detta metodologia non presentasse alcuna affinità valutativa nel peculiare contesto societario in esame, ciò in quanto le infrastrutture produttive e i cespiti strumentali necessari all'erogazione del servizio idrico – servizio pubblico essenziale – fattualmente, non "appartengono" ai gestori del servizio bensì al "servizio medesimo";
- il metodo reddituale contempla la comparazione dei dati reddituali generati dalle società, presupponendo che il valore attribuibile ad un'azienda sia rappresentato dal valore attuale dei redditi prospettici; ad avviso degli organi amministrativi, anche tale metodologia appare non valorizzare adeguatamente – e correttamente – gli assets delle società incorporande; inoltre, l'eventuale comparazione con la redditività dell'incorporante la quale, seppur nel contesto di tariffe amministrate, realizza, a tutti gli effetti e a differenza delle società incorporande, un'attività d'impresa, sarebbe poco coerente in punto di omogeneità valutativa;
- il metodo misto consta nella media semplice dei criteri patrimoniali e reddituali come sopra definiti; coerentemente con le medesime motivazioni sopra espresse, anche tale metodologia non è stata considerata correttamente applicabile all'operazione di cui trattasi.



Alla luce di ciò e come già sopra esplicitato, gli organi amministrativi hanno inteso adottare un metodo finanziario "adattato" al fine di renderlo coerente con le peculiarità del contesto di cui qui trattasi che, si rammenta, riguarda tre società a partecipazione interamente pubblica, delle quali due s'identificano come "società patrimoniali" ex art. 113 T.U.EE.LL. – e quindi non prettamente operative – mentre l'incorporante, peraltro beneficiaria di un affidamento diretto in house providing, esercita un'attività d'impresa quale gestore unico del Servizio Unico Integrato nel proprio territorio di riferimento.

8 – I RISULTATI EMERSI DALLA VALUTAZIONE EFFETTUATA DAGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Sulla base della metodologia scelta, il valore corrente assegnato alle società è stato così determinato:

- Viacqua S.p.A.: stante la peculiarità della società incorporante rispetto alle due incorporande, il valore economico della società è stato ritenuto essere pari al patrimonio netto contabile (quale somma algebrica dell'attivo e del passivo sociali) aggiornato alla data del 30 settembre 2018, così come risultante dalla situazione patrimoniale redatta con riferimento a tale data;

- Sibet Acqua S.r.l.: il valore della società è stato individuato considerando la consistenza di CCN [capitale circolante netto] e la liquidità secca presenti nella situazione patrimoniale riferita alla data del 30 settembre 2018; a detta componente è stata aggiunta la variazione conseguente all'algoritmo tariffario, già descritto nei precedenti paragrafi, per Viacqua S.p.A. (gestione ex Acque Vicentine) ante e post fusione;



- Sibet S.r.l.: il valore della società è stato determinato quale saldo algebrico tra attività e passività correnti; non è stato considerato il valore delle immobilizzazioni in quanto, come già precedentemente esplicitato, i cespiti produttivi della società risultano "insensibili" ai fini dell'algoritmo tariffario vigente.

Alla luce di ciò, è stato determinato il peso ponderale di spettanza di ciascuna società, e così è stata attribuita ai soci della società incorporante una percentuale del capitale sociale pari al 97,09%, (ii) ai soci di Sibet Acqua S.r.l. una quota pari al 2,82% e (iii) ai soci della società incorporata Sibet S.r.l. una quota pari allo 0,09%.

Coerentemente con i risultati ottenuti, è stato calcolato il numero delle azioni che la società incorporante dovrà emettere in funzione della operazione di fusione prospettata, pari a n. 6.743 di cui (i) n. 6.532 verranno assegnate ai soci di Sibet Acqua S.r.l. e (ii) n. 211 ai soci di Sibet S.r.l.. Sono stati determinati altresì minimi conguagli di denaro.

Pertanto, il rapporto di concambio, ovvero il fattore che determina quante azioni della società incorporante verranno assegnate a ciascun socio delle società incorporate in relazione alla quota detenuta da ciascuno di essi nelle medesime, è determinato per Sibet Acqua S.r.l. pari a 0,6532, mentre per quanto concerne Sibet S.r.l. si attesta a 0,00057.

Il capitale sociale di Viacqua S.p.A. post fusione risulterà composto di n. 231.571 azioni del valore unitario pari ad Euro 50,00. Il capitale sociale totale risulterà quindi pari ad Euro 11.578.550,00 e sarà così ripartito:



	Comune Socio	Capitale sociale nominale	Percentuale	N. azioni	Conguaglio in denaro
1	Vicenza	3.401.100	29,37%	68.022	
2	Schio	844.600	7,29%	16.892	
3	Valdagno	603.850	5,22%	12.077	
4	Thiene	468.650	4,05%	9.373	
5	Malo	280.300	2,42%	5.606	
6	Dueville	276.000	2,38%	5.520	
7	Cornedo Vicentino	242.650	2,10%	4.853	
8	Allavilla Vicentina	213.050	1,84%	4.261	
9	Marano Vicentino	202.250	1,75%	4.045	
10	Isola Vicentina	180.600	1,56%	3.612	
11	Breganze	178.550	1,54%	3.571	
12	Trissino	177.750	1,54%	3.555	
13	Piovene Rocchette	175.450	1,52%	3.509	
14	Caldogno	174.050	1,50%	3.481	
15	Camisano Vicentino	173.900	1,50%	3.478	30,41
16	Torri di Quartesolo	167.150	1,44%	3.343	25,98
17	Creazzo	165.900	1,43%	3.318	
18	Recoaro Terme	164.200	1,42%	3.284	
19	Sandriago	163.350	1,41%	3.267	
20	Arcugnano	152.350	1,32%	3.047	
21	Noventa Vicentina	143.450	1,24%	2.869	
22	Zugliano	139.200	1,20%	2.784	
23	Zanè	138.050	1,19%	2.761	
24	Torrebelvicino	125.150	1,08%	2.503	
25	Castelgomberto	125.150	1,08%	2.503	
26	Costabissara	123.900	1,07%	2.478	
27	Villaverla	123.000	1,06%	2.460	
28	Santorso	120.350	1,04%	2.407	
29	Sarcedo	115.250	1,00%	2.305	
30	Barbarano Mossano	105.400	0,91%	2.108	
31	Sovizzo	98.650	0,85%	1.973	
32	Grumolo delle Abbadesse	98.000	0,85%	1.960	58,50
33	Longare	94.700	0,82%	1.894	
34	Montebelluna	91.150	0,79%	1.823	



35	Fara Vicentino	86.650	0,75%	1.733	
36	Lugo di Vicenza	82.450	0,71%	1.649	
37	Valli del Pasubio	80.100	0,69%	1.602	
38	San Vito di Leguzzano	78.050	0,67%	1.561	
39	Cogollo del Cengio	76.050	0,66%	1.521	
40	Arsiero	75.700	0,65%	1.514	
41	Carrè	74.850	0,65%	1.497	
42	Monticello Conte Otto	70.950	0,61%	1.419	
43	Brogliano	67.550	0,58%	1.351	
44	Monte di Malo	62.500	0,54%	1.250	
45	Caltrano	58.100	0,50%	1.162	
46	Chiuppano	57.900	0,50%	1.158	
47	Nanto	53.750	0,46%	1.075	
48	Veio d'Astico	52.400	0,45%	1.048	
49	Sossano	51.150	0,44%	1.023	
50	Grisignano di Zocco	48.350	0,42%	967	12,74
51	Bressanvido	47.950	0,41%	959	
52	Montegalda	46.000	0,40%	920	5,89
53	Castegnero	42.350	0,37%	847	
54	Monteviale	34.500	0,30%	690	
55	Villaga	34.200	0,30%	684	
56	Valdastico	33.150	0,29%	663	
57	Albettone	29.450	0,25%	589	
58	Calvene	28.850	0,25%	577	
59	Montegaldella	24.400	0,21%	488	22,51
60	Quinto Vicentino	23.850	0,21%	477	46,40
61	Salcedo	22.950	0,20%	459	
62	Pedemonte	18.150	0,16%	363	
63	Bolzano Vicentino	17.200	0,15%	344	18,19
64	Posina	16.100	0,14%	322	
65	Gambugliano	15.950	0,14%	319	
66	Tonezza del Cimone	13.850	0,12%	277	
67	Lastebasse	5.350	0,05%	107	
68	Laghi	700	0,01%	14	
	CAPITALE SOCIALE	11.578.550	100%	231.571	220,61



9 – IL LAVORO SVOLTO

Nell'ambito dell'espletamento dell'incarico, ho fatto di aver analizzato:

- il Progetto di Fusione e la relazione degli amministratori, al fine di verificare la completezza e l'uniformità dei procedimenti seguiti dagli organi amministrativi nella determinazione del rapporto di cambio, nonché l'omogeneità dei metodi di valutazione adottati;
- le situazioni patrimoniali ex art. 2501 quater c.c. al 30 settembre 2018 delle società partecipanti alla Fusione;
- i bilanci di esercizio delle società al 31 dicembre 2016 e 2017, corredati dalle relazioni dell'organo di controllo ove nominato;
- gli statuti delle società, nonché il testo dello statuto previsto dopo la Fusione;
- la coerenza dei dati utilizzati rispetto alle fonti di riferimento ed alla documentazione utilizzata già descritta nei precedenti paragrafi;
- la correttezza matematica del calcolo del rapporto di cambio effettuato mediante applicazione dei metodi di valutazione adottati dagli organi amministrativi anche sulla base delle indicazioni dell'Advisor.

Ho, inoltre, effettuato più incontri con l'Advisor per discutere in merito all'attività svolta, alle problematiche incontrate ed alle soluzioni adottate.

Ho accolto ed ottenuto l'attestazione che, per quanto a conoscenza degli organi amministrativi delle società coinvolte, non sono intervenute modifiche significative ai dati ed alle informazioni presi in considerazione nello svolgimento delle mie analisi, né si sono verificati eventi tali da



modificare le valutazioni espresse dagli organi amministrativi per la determinazione del rapporto di cambio.

Le sopracitate attività sono state svolte nella misura che ho ritenuto necessaria per il raggiungimento delle finalità dell'incarico, indicate nei paragrafi iniziali.

Con riferimento all'incarico, ribadisco che la finalità principale del procedimento decisionale degli organi amministrativi consiste in una stima dei valori relativi alle singole società oggetto di fusione, effettuata attraverso l'applicazione di criteri omogenei, ai fini dell'ottenimento di valori fra loro comparabili. Nelle valutazioni per operazioni di fusione, infatti, la finalità ultima non è tanto la determinazione dei valori assoluti del capitale economico delle società interessate, quanto piuttosto l'individuazione di valori confrontabili in sede di determinazione del rapporto di cambio. Per tale ragione, le valutazioni per operazioni di fusione hanno significato unicamente nel loro profilo relativo e non possono essere assunte quali stime del valore assoluto delle società interessate per operazioni diverse dalla fusione per la quale sono state eseguite.

Ho, quindi, svolto un esame critico delle metodologie e delle assunzioni seguite dagli organi amministrativi per la determinazione dei parametri sui quali basare il rapporto di cambio, verificandone l'idoneità tecnica nelle specifiche circostanze.

10 - L'ADEGUATEZZA DEL METODO DI VALUTAZIONE UTILIZZATO E LA VALIDITÀ DELLE STIME OTTENUTE

Con riferimento al metodo di valutazione adottato, osservo che:

27



- ho verificato la completezza, l'omogeneità e la non contraddittorietà delle motivazioni addotte dagli organi amministrativi in ordine ai criteri valutativi adottabili ai fini della determinazione del rapporto di cambio nelle circostanze specifiche;
- ho verificata l'uniformità di applicazione dei criteri di valutazione utilizzabili, nonché la coerenza dei dati utilizzati rispetto alle fonti di riferimento;
- l'adozione del metodo patrimoniale avrebbe comportato per gli organi amministrativi una valutazione corrente di tutti gli *assets* patrimoniali delle società; tale metodologia non sarebbe risultata adeguata nel contesto di cui trattasi in quanto, come scritto, le infrastrutture idriche (i) non "*appartengono*" ai gestori del servizio idrico, quanto al "*servizio*" medesimo e (ii) non avrebbero assunto coerenti valori correnti *stand alone*, pur essendo assolutamente essenziali nel contesto dell'erogazione del Sistema Idrico Integrato; per tali motivi l'adozione di detto metodo avrebbe comportato una forte criticità soprattutto con riferimento alla evidente non omogeneità dei metodi valutativi da applicare ai soggetti giuridici coinvolti;
- il criterio di valutazione reddituale riferito ai flussi derivanti dall'attività economica mal si sarebbe prestato quale metodo adottabile, infatti le società patrimoniali rimangono custodi dei beni in proprietà, ma non devono far fronte alla riqualificazione del patrimonio idrico obsoleto (in quanto a carico del gestore unico del Servizio Idrico Integrato e remunerato dalla politica tariffaria d'ambito); l'eventuale comparazione della redditività delle incorporande con quella dell'incorporante sarebbe stata poco coerente sotto il profilo dell'omogeneità valutativa in quanto Viacqua S.p.A., seppur nel contesto di tariffe amministrate, realizza, a tutti gli effetti e a differenza delle società incorporande, un'attività d'impresa;



- le analisi congiunte degli organi amministrativi hanno, quindi, determinato un punto di convergenza proprio nell'analisi dei flussi finanziari attesi – legati al contesto tariffario in cui le società operano – contestualizzati nella società incorporante post fusione; l'elemento determinante è stato, quindi, il "flusso finanziario attivo prospettico" che le società incorporande conferiranno al soggetto giuridico risultante dalla fusione; gli organi amministrativi hanno ritenuto maggiormente coerente porre a base della determinazione del rapporto di cambio l'apporto finanziario delle società incorporande nella società incorporante post fusione; l'approccio descritto ha consentito di determinare i pesi ponderali da assumere ai fini della determinazione del rapporto di cambio comparando gli attuali flussi tariffari in capo alla società incorporante con quelli realizzabili post operazione di fusione; detti flussi sono stati naturalmente attualizzati al tasso di interesse individuato e condiviso;
- allo scopo di applicare un criterio omogeneo nella sua totalità, nella definizione dei pesi ponderali del rapporto di concambio gli organi amministrativi hanno altresì considerato (i) le PFN [posizioni finanziarie nette], (ii) le consistenze consolidate di CCN [capitale circolante netto] e (iii) la liquidità secca presenti nelle situazioni patrimoniali delle società incorporande aggiornate al 30 settembre 2018;
- il criterio adottato e sopra descritto appare adeguato nella fattispecie in considerazione delle caratteristiche delle società interessate all'operazione di Fusione;
- l'approccio metodologico adottato dagli organi amministrativi ha consentito di rispettare il criterio dell'omogeneità dei metodi di valutazione e, quindi, della confrontabilità dei valori.



Con riferimento allo sviluppo della metodologia di valutazione effettuato dagli organi amministrativi, si evidenzia che il metodo utilizzato risulta giustificato dalle considerazioni sopra espresse. La sua articolazione nel periodo di affidamento diretto dell'incorporante – fino al 2026 – risulta condivisibile e ragionevole.

11 – CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione esaminata, delle procedure sopra indicate e tenuto conto della natura e della portata dell'incarico, come illustrati nella presente relazione, ritengo che i metodi di valutazione adottati dagli organi amministrativi di Sibet S.r.l., Sibet Acqua S.r.l. e Viacqua S.p.A., anche sulla base delle indicazioni dell'Advisor, siano adeguati e siano stati correttamente applicati ai fini della determinazione del rapporto di cambio contenuto nel Progetto di Fusione.

Ne consegue che ritengo, nella fattispecie, congrua ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501 sexies c.c. l'attribuzione di una percentuale del capitale sociale pari al 97,09% ai soci della società incorporante, al 2,82% ai soci della società incorporata Sibet Acqua S.r.l. e allo 0,09% ai soci della società incorporata Sibet S.r.l., con la conseguente emissione da parte della società incorporante di n. 6.743 azioni di cui n. 6.532 da assegnare ai soci di Sibet Acqua S.r.l. e n. 211 ai soci di Sibet S.r.l..

Vicenza, 14 marzo 2019

Maurizio Campana